

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

Doc. XLVIII  
n. 8

## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

### RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2020

*(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

---

**Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 2020**

---



# CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

## **RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2020  
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



CORTE DEI CONTI



**RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA  
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE  
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2020  
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



## *INDICE*

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
a.1. Le coperture su stanziamenti di bilancio	3
a.2. L'accuratezza delle Relazioni tecniche	4
a.3. La fattispecie delle clausole di copertura generiche	6
a.4. La mancata individuazione dell'onere da parte della singola norma	6
a.5. Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa	8
a.6. La stima degli oneri anche in termini di cassa	9
a.7. La modificabilità <i>ex post</i> in via amministrativa degli interventi della legge	10
1.3. Giurisprudenza costituzionale	12
2. SINGOLE LEGGI	14
Legge 30 gennaio 2020, n. 2, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria	14
Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica	15
Legge 2 aprile 2020, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente	17
Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi	18



3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	25
4. DECRETI LEGISLATIVI	27
I. TAVOLE E FIGURE	29
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	35





La

# *Corte dei conti*

N. 9/SSRRCO/RQ/20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente di Sezione Ermanno Granelli  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Fulvio Maria Longavita, Marco Pieroni;

Consiglieri:

Antonello Colosimo, Massimo Di Stefano, Bruno Tridico, Clemente Forte, Luca Fazio,  
Giuseppe Imparato, Rossana Rummo, Elena Papa;

Primi Referendari:

Michela Muti, Maristella Filomena, Marco Scognamiglio;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche;



VISTO il decreto presidenziale n. 149 in data 8 maggio 2020, con il quale sono stati modificati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo per il periodo stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche;

UDITI, nell'adunanza del 3 giugno 2020 convocata in videoconferenza, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Pres. sez. Marco Pieroni;

#### DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2020", nel testo allegato.

La relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Clemente Forte

Marco Pieroni

II PRESIDENTE

Ermanno Granelli

Depositato in segreteria in data 24 giugno 2020

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio



## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

### 1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo gennaio-aprile 2020 sono state pubblicate undici leggi, di cui otto recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche cinque decreti legislativi (ad esclusione, come di consueto, della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali).

Gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata.

Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

### 1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

#### a.1. Le coperture su stanziamenti di bilancio

Continuano a verificarsi casi di copertura finanziaria su stanziamenti del bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili: il riferimento è, per esempio, per il quadrimestre qui considerato, alla legge n. 12 (di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, relativamente all'art. 1 ed in particolare alla copertura con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli oneri connessi ad alcune indennità aggiuntive) nonché alla legge n. 27 (riguardante il decreto legge n. 18 ed in particolare per quanto concerne l'art. 119, in materia di

indennità ai giudici onorari). In tali casi raramente la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crea il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio: i numerosi esempi di decreti legislativi di riordino di interi comparti di personale pubblico costituiscono una conferma in tal senso.

Si tratta in linea generale di fattispecie in cui si assiste ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo si viene ad alterare l'ordinato rapporto tra leggi ordinarie onerose e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, come prevede l'art. 81, terzo comma, Cost.

Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente se gli oneri presentano tale profilo, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis*, sentenza n. 70 del 2012).

#### a.2. L'accuratezza delle Relazioni tecniche

Il tema prima affrontato, nonché quelli più generali afferenti alla sostenibilità delle clausole di neutralità, richiamano l'esigenza di una maggiore accuratezza delle Relazioni tecniche.

Al riguardo, pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali Relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre qui oggetto di esame - il fenomeno di Relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere così come stimato.

Probabilmente, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tale ipotesi, infatti, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate ma soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della nuova configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni quadrimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale, come è noto, l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di Relazioni tecniche esaustive, potrebbero dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, nel caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi che presiedono alla costruzione del bilancio dello Stato.

Un caso in cui emerge particolarmente la carenza delle Relazioni tecniche riguarda l'assunzione tra i mezzi di copertura del disaccantonamento degli interessi inclusi nelle previsioni di bilancio in relazione alle emissioni autorizzate a seguito del decreto-legge n. 237 del 2017 (interventi in materia bancaria): tali disaccantonamenti vengono utilizzati a copertura di oneri nuovi nel quadrimestre qui in esame da parte delle leggi nn. 8 e 27, a proposito delle quali non risultano fornite informazioni circa le motivazioni dell'entità delle cifre disaccantonate.

### a.3. La fattispecie delle clausole di copertura generiche

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli (è il caso ad esempio della già citata legge n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18, al cui commento di dettaglio qui si rinvia).

Quest'ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche dissonante rispetto alla legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere. Senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura (è il caso, anche per questa fattispecie, della menzionata legge n. 27).

Quanto al primo fenomeno, invece (riferimento a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), non appare ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta cioè, per le modalità presentate di configurazione del dettato legislativo, una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, poi, si ricorda il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non sistematico di tale tecnica.

Va poi osservato, in linea più generale, che le carenze prima evidenziate in termini di Relazioni tecniche (e di metodologie di ricostruzione delle stime degli oneri) attengono anche al profilo delle coperture finanziarie, di cui dovrebbe in qualche modo essere dimostrato e ricostruibile il quadro della relativa sostenibilità.

### a.4. La mancata individuazione dell'onere da parte della singola norma

In riferimento alla legislazione del quadrimestre qui considerato, assume una particolare rilevanza la tecnica adottata nella ripetuta legge n. 27, le cui

singole norme in taluni casi non riportano il proprio impatto finanziario, ma si limitano a rinviare alle apposite disposizioni relative alla copertura finanziaria. Ne consegue che l'informazione riferita all'onere della singola disposizione è ricavabile solo dalla Relazione tecnica, nonché dal relativo allegato informativo.

Una tale scelta non trova una spiegazione, tra l'altro, nei documenti presentati dal Governo ed è forse da ricondurre alla disposizione di cui all'art. 126, comma 7, della richiamata legge, su cui di seguito ci si soffermerà più diffusamente, ma il cui contenuto è riassumibile nel fatto che è consentito al Ministro dell'economia e delle finanze spostare *ex post* risorse e finalità con atti amministrativi, con il solo vincolo dell'invarianza dei saldi. Infatti, probabilmente tale disposizione potrebbe implicare l'indebolimento della portata dell'indicazione normativa degli oneri da parte della singola disposizione, che infatti in taluni casi non è stata proposta, assumendo in tal caso - le informazioni di cui alla Relazione tecnica - solo un carattere indicativo.

Si tratta di una scelta di tecnica legislativa - quella consistente nella mancata indicazione dell'onere da parte della singola disposizione e contestuale rinvio alla norma di copertura - che va sottolineata per il fatto di non risultare in linea con il dettato della legge di contabilità. Ciò da un duplice punto di vista.

Va ricordato infatti che, in base all'art. 17 della legge di contabilità, sono prescritti, da un lato, l'indicazione dell'onere per "ogni intervento" e, dall'altro, l'obbligo di configurare l'onere in termini di tetto di spesa oppure di mera valutazione, nel presupposto che da tale scelta discendano varie conseguenze, come l'attivabilità o meno delle clausole di salvaguardia previste dalla medesima legge di contabilità e la possibilità di valutare il rapporto tra configurazione giuridica della posizione in capo ai destinatari delle norme, da un lato, e modalità di configurazione dell'onere, dall'altro. La Corte, per esempio, a quest'ultimo riguardo, ha avuto più volte modo di far presente che la tecnica del limite di spesa risulta scarsamente utile in caso di diritti soggettivi caratterizzati da un elevato livello di automaticità quanto alla produzione dei propri effetti finanziari, in quanto ciò potrebbe creare tensioni nel raffronto tra il rispetto del limite e le esigenze che nascono dall'effettività della singola disposizione interessata.

Ne risulta complessivamente, per questo aspetto, una modalità di configurazione dell'ordito finanziario della legge non ispirato ai principi di trasparenza, in quanto non è dato sapere, se non in alcuni casi specificati dalla Relazione tecnica, se si sia in presenza di un limite di spesa o di una valutazione degli oneri.

Per ulteriori valutazioni di carattere anche ordinamentale si rinvia al commento di cui alla legge n. 27.

#### a.5. Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa

Quanto sinora rilevato richiama il significativo tema relativo alla precisa configurazione dell'onere.

È da tempo infatti che la legge di contabilità incanala le fattispecie normative onerose, ai fini delle forme di definizione degli oneri, essenzialmente in due tipologie.

Da un lato, vi è l'opzione intesa a fissare un limite massimo, se il tipo di onere sottostante presenta una accentuata flessibilità, nel qual caso il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere stesso all'interno del limite prefissato. Dall'altro, vi è l'opzione volta a prevedere oneri solo valutati, cui si ricorre quando il meccanismo sottostante genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa. Il riferimento è non solo alle situazioni esplicitamente costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione (Pubblica amministrazione). È il caso anche di fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili *ex ante* nei loro effetti.

Merita di essere sottolineato che in questi casi appare incongruo, come segnalato per altri versi nel paragrafo a.2, adottare la tecnica del limite di spesa, specialmente se sono numerose le situazioni soggettive interessate o disciplinate dalle normative di merito. Per la presente Relazione si rinvia, ad esempio, alla fattispecie di cui alla più volte citata legge n. 27 (per quanto concerne, ad esempio, l'art. 26, riguardante misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva del settore privato), nonché alla stessa legge n. 8 (per quanto attiene all'art. 25-*sexies*, riguardante lo *screening* nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV).

Va ribadito il punto di fondo della problematica, ossia che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del

tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano finanziario ovvero in ordine all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata, per altro, verso, nel caso di rigido rispetto del tetto).

#### a.6. La stima degli oneri anche in termini di cassa

In materia degna di evidenziazione è la procedura - peraltro già seguita ormai da qualche anno - di valutazione degli oneri seguita per la legge n. 27, di seguito esaminata in dettaglio. Ai fini delle presenti Considerazioni generali si può riassumere la problematica nei seguenti punti, riprendendo quanto più diffusamente esposto in occasione di analoga circostanza per le leggi nn. 136 del 2018 e 157 del 2019.

Anzitutto, gli oneri vengono valutati non solo in riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche per i riflessi sugli altri saldi attraverso l'incremento dell'apposito fondo di sola cassa utilizzato per colmare la differenza tra gli effetti sulla competenza e sugli altri saldi: ciò in quanto tali riflessi vanno a comporre il quadro delle coperture di cui agli interventi previsti dalla legge di bilancio. Si concretizza così una tecnica che può essere valutata positivamente, pur in assenza di indicazioni nella Relazione tecnica circa i coefficienti sottostanti.

Ciò merita un'attenzione dal punto di vista ordinamentale per numerosi profili. Come si è già avuto modo di notare, si accentua la divaricazione tra la contabilità in cui si esprime il documento di cui al bilancio dello Stato e le altre contabilità. Tale fenomeno in prospettiva può comportare una riflessione a livello di sistema sulle stesse modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura, anche sugli aspetti istituzionali, non essendo pubblici - e dunque disponibili per il Parlamento - i coefficienti nei passaggi tra le varie contabilità. La scelta in questione da parte del Governo implica dunque una riflessione anche sul ruolo che può giocare la Tesoreria nel circuito costituzionale dell'assolvimento dell'obbligo di copertura, a fronte di una ormai risalente ed omogenea interpretazione nel senso di un suo riferimento ai soli aspetti di mera competenza (cui sottostà una funzione "servente" dell'autorizzazione di cassa, a sua volta in via di forte evoluzione per la transizione in atto verso il sistema della "competenza potenziata"). La problematica appena evidenziata assume un ruolo accresciuto anche tenendo conto della coesistenza, nello stesso quadro costituzionale, di contabilità e sistemi di riferimento diversi nonché in considerazione anche del citato passaggio al momento ancora non del tutto

valutabile: quello alla c.d. “competenza potenziata”, che potrebbe in prospettiva anche incidere sulle tecniche di assorbimento dell’obbligo di copertura.

Per intanto, la conclusione circa la vicenda qui in esame può consistere nel ritenere necessaria l’esplicitazione dei coefficienti assunti da parte del Governo onde conferire trasparenza ad operazioni di tal tipo (pur da valutare positivamente), il che richiede anche per questo verso, una diversa conformazione delle stesse Relazioni tecniche, come prima evidenziato per altri versi.

#### a.7. La modificabilità *ex post* in via amministrativa degli interventi della legge

La più volte citata legge n. 27 presenta, come specificato meglio nel commento di dettaglio (al quale si rinvia), la particolarità del comma 7 dell’art. 126, di copertura generale degli oneri del provvedimento, in base al quale, in estrema sintesi, è data facoltà in via amministrativa, con il vincolo dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, di rimodulare le risorse fra le misure previste dal decreto sulla base degli esiti del monitoraggio ed al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili. Se si considera la norma per i suoi aspetti ordinamentali, viene in evidenza il fatto che le determinazioni effettuate con norme primarie possono essere in tal modo modificate con normativa secondaria sia nelle finalità sia per gli aspetti finanziari, il che contribuisce ad indebolire la portata normativa della legge, come prima è stato segnalato (par. a.4). Ciò in riferimento anche al fatto che parte delle disposizioni della legge non reca la quantificazione del proprio onere, ma si limita a rinviare alla norma di copertura per la relativa compensazione, con ciò ponendosi in contrasto con la legge di contabilità, che richiede invece per ogni intervento l’esplicitazione dell’onere e della relativa copertura.

Il citato comma 7 dell’art. 126 della legge n. 27, qui in esame, per il fatto di rappresentare una sorta di delega di fatto al Ministro dell’economia e delle finanze ad operare le compensazioni e le modifiche di destinazioni e di utilizzo delle risorse stanziare con la legge, con l’unico limite dell’invarianza del saldo - sia pur tenendo conto della finalità relativa all’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse disponibili e con la riserva generale della riassegnabilità degli eventuali residui al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato - costituisce una fattispecie che va segnalata per i suoi evidenti risvolti più ampi, riferiti per esempio all’equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento, se, una volta approvata la legge, il primo può modificare, peraltro senza obbligo di informare

il secondo, le destinazioni e i correlati stanziamenti dell'intero provvedimento.  
Per ulteriori aspetti ordinamentali si rinvia al relativo commento di dettaglio.

### 1.3. Giurisprudenza costituzionale

Nel periodo considerato (gennaio-aprile 2020), sono due le sentenze della Corte costituzionale da segnalare, la n. 4 e la n. 62, entrambe di declaratoria di illegittimità costituzionale, l'una riguardante una legge dello Stato, su ricorso in via incidentale della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, l'altra concernente una legge regionale, su ricorso in via principale del Governo.

Con la **sentenza n. 4**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost., operanti, tra loro, in stretta interdipendenza.

La Corte ha ritenuto non consentita l'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, di «utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione»; infatti, secondo la Corte, l'anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità autorizzata dalle disposizioni impugnate lede l'equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, la "regola aurea" contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.

Con la **sentenza n. 62**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale commi 4 e 5 dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 - tra l'altro -, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

La Corte ha ritenuto, sotto il profilo della sana gestione finanziaria, presidiato dall'art. 81 Cost., che non è possibile demandare *ex lege* al dirigente della Ragioneria della Regione Siciliana l'iscrizione e l'accertamento di somme, sulla cui esistenza non vi è ragionevole affidamento.

Infatti, tali operazioni devono avere saldi presupposti giuridici, come la sussistenza del titolo e la quantificazione di ciò che si deve riscuotere: i principi in materia contabile e quelli civilistici sono univoci nel prevedere che il credito da cui prende le mosse l'accertamento è valido quando non vi è controversia sulla sua esistenza, quando il suo ammontare è espresso in forma determinata o determinabile e quando non è sottoposto a condizione, situazioni tutte deficitarie nella fattispecie che la norma regionale censurata demanda al dirigente della

Ragioneria. Infatti, quando sussistono incertezze sulla realizzabilità di un credito, l'art. 46 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che tali incertezze siano quantificate con i canoni del fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale provvede a sterilizzare le entrate di incerta realizzazione, in modo che esse non possano alterare l'entità complessiva delle spese, le risultanze del bilancio di previsione e quelle del rendiconto. Peraltro, quando – come nel caso di specie – manca completamente il titolo giuridico alla riscossione, la somma non può nemmeno essere iscritta con il predetto meccanismo di compensazione. Diversamente avverrebbe se il titolo fosse rapportato al credito nei confronti dello Stato per l'erogazione dei LEA, determinato *secundum legem*.

Anche la fattispecie disciplinata dal comma 4 [*recte*, comma 5], pur con un diverso meccanismo di correlazione, è stata ritenuta in contrasto con l'art. 81 Cost., poiché fissa la destinazione dell'ipotetico contributo dello Stato al «ripianamento del debito pubblico regionale»; fermo restando che non può comunque essere consentita l'iscrizione in bilancio di risorse la cui esistenza, dimensione e finalizzazione non siano avvalorate per legge, il complesso iscrizione-accantonamento (che riguarda rispettivamente l'esercizio 2018 e il biennio successivo) [e cioè, “che a fronte dell'accertamento dell'entrata derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 832, della citata legge n. 296 del 2006 sia disposto uno specifico accantonamento in apposito fondo, nelle more della conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme di attuazione”] finisce per modificare in modo infedele le risultanze degli esercizi di riferimento.

## 2. SINGOLE LEGGI

### **Legge 30 gennaio 2020, n. 2, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria**

La misura d'urgenza è intesa ad assicurare un prestito (di 400 milioni) ad Alitalia, ripercorrendo uno schema d'intervento già utilizzato nel recente passato. Risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata.

Alla copertura dell'onere si provvede utilizzando le risorse di cui al decreto-legge n. 124 del 2019 (interventi urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), la cui norma di spesa (art. 54) viene abrogata. Viene meno altresì il termine per il riversamento in bilancio degli interessi maturati sui precedenti prestiti.

Su ciascuna delle disposizioni così riassunte si possono svolgere considerazioni. Circa la contabilizzazione degli oneri relativi al finanziamento, trattandosi di operazione finanziaria, essa è data come tale da impattare solo sul saldo di competenza e di cassa, ma non in termini di contabilità nazionale. Si ricorda comunque che, come si evince dalla Nota di aggiornamento 2019, per le analoghe operazioni del passato si è proceduto ad una riclassificazione del prestito, con incisione sull'indebitamento netto (per un importo pari a 900 milioni, di cui 600 riferiti al 2017 e 300 al 2018), mentre il fondo utilizzato a copertura non reca un impatto sulla contabilità nazionale (come si evince dall'apposito allegato di cui al predetto decreto-legge n. 124). Non sono state chiarite peraltro le ragioni per continuare a ritenere che il finanziamento sarà restituito entro la data prevista e che non si renderà di nuovo necessaria la predetta riclassificazione.

Quanto poi al venir meno del termine per la restituzione degli interessi, il Governo ha chiarito che tali entrate non sono "state considerate nelle previsioni tendenziali in quanto, successivamente all'acquisizione delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato, è prevista una successiva riassegnazione alla spesa [...] in considerazione del loro possibile impiego per le operazioni di acquisizione di partecipazioni". Ciò induce a far presente che appare al momento non chiara la contabilizzazione di tali entrate, ancorché in attesa di riassegnazione, e che la mancata considerazione ai fini dei "tendenziali" di tali partite non appare certo soddisfare le esigenze di trasparenza nella costruzione del bilancio a legislazione

vigente, come da ultimo osservato nella precedente Relazione quadrimestrale riferita alla sessione di bilancio.

**Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica**

Si tratta del consueto provvedimento di fine anno inteso a prorogare una serie di termini legislativi in scadenza. Il testo iniziale è stato notevolmente ampliato ed integrato durante l'*iter* parlamentare di conversione in prima lettura presso la Camera dei Deputati. Sono state prodotte le consuete Relazioni tecniche, anche in forma aggiornata.

Gli effetti finanziari netti del provvedimento, come saldo tra entrate e spese, sono quasi nulli per il 2019 e si sostanziano in un leggero avanzo per gli anni successivi, in termini di competenza di bilancio. Per gli altri saldi gli avanzi annui risultano decisamente più elevati.

La struttura finanziaria della legge prevede una serie di oneri di cui ai singoli articoli, compensati talvolta nell'articolo medesimo (per lo più in riferimento agli emendamenti approvati in Parlamento), in altri casi rinviando all'articolo di copertura complessiva. Gli oneri risultano generalmente espressi in termini di tetto di spesa, mentre le coperture si riferiscono in gran parte al fondo speciale e alla riduzione di autorizzazioni legislative in essere, tra cui in particolare il FISPE (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica) ed il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Con le risorse del fondo speciale si vanno a compensare anche oneri permanenti (come quelli riferiti ad assunzioni nel pubblico impiego), il che non appare ispirato a sufficiente prudenza, come più volte osservato, stante la natura non rigida delle proiezioni del fondo speciale al di là del triennio iniziale. Si registrano altresì (positivamente) coperture supplementari per tener conto dei diversi coefficienti di realizzazione nel passaggio tra i vari saldi nonché l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui eliminati.

Circa poi il citato articolo complessivo di copertura in riferimento al comma 1, che disaccantona per il 2019 somme rese disponibili per il mancato pagamento degli interessi connessi ad emissioni di titoli (a loro volta consentite per far fronte

a crisi bancarie ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016), si osserva che, ai fini della valutazione della congruità della stima delle cifre disaccantonate, sarebbe stata necessaria la disponibilità del dato relativo alla percentuale di utilizzo delle originarie autorizzazioni di spesa. La Relazione tecnica si limita invece a riportare il contenuto della norma: si tratta di uno dei casi in cui l'insufficienza di tale documento è da rimarcare in modo particolare, in quanto tale da non consentire di valutare le motivazioni sottostanti alla messa a disposizione di risorse di importo di entità non marginale (213 milioni di euro).

Quanto poi a singole norme, l'art. 7 differisce il raggiungimento del pareggio di bilancio per le fondazioni lirico-sinfoniche: la Relazione tecnica non chiarisce il motivo per cui ciò è stimato non avere effetti negativi sulla finanza pubblica, considerato altresì che si tratta di enti presenti nel conto consolidato della pubblica amministrazione. Analoghe carenze informative si possono registrare in riferimento all'art. 25-*sexies*, in tema di *screening* nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV, sotto il profilo dei motivi della quantificazione degli oneri addotta, motivi che non vengono specificati a fronte di situazioni giuridiche che potrebbero caratterizzarsi in termini di diritti soggettivi, cui corrisponde peraltro un tetto di spesa. L'art. 35 poi, in tema di trasferimento di strade ed autostrade ad ANAS S.p.a., demanda ad un successivo decreto interministeriale la sistemazione dei relativi effetti finanziari: attesa la potenziale, notevole rilevanza finanziaria della disposizione, per la quale comunque la Relazione tecnica esclude oneri senza specificare però la motivazione di tale conclusione, si segnala che non è prevista una informativa *ad hoc* al Parlamento e che dunque la materia troverà definizione senza adottare lo strumento della norma primaria, con tutte le conseguenze in termini di scarsa trasparenza che ciò comporta. Inoltre, l'art. 38-*bis*, comma 1, comporta oneri potenziali, quantificati in 785.000 euro, presumibilmente per effetto del venir meno delle sanzioni comminate agli enti che non hanno garantito il pareggio di bilancio, senza che la Relazione tecnica dia conto però delle motivazioni sottostanti a tale quantificazione. Si registra inoltre la proroga di una contabilità speciale (art. 15-*ter*), in materia di protezione civile, in contrasto con la generale tendenza a far riaffluire in bilancio tali forme di gestione di pubbliche risorse.

Si ricorda infine che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel verificare positivamente la Relazione tecnica di passaggio, ha espresso tuttavia una serie di osservazioni, che non sembrano inerire però ad aspetti precipui relativi alla quantificazione degli oneri ovvero alla copertura finanziaria.

## **Legge 2 aprile 2020, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**

Si tratta della misura d'urgenza intesa essenzialmente ad utilizzare gli stanziamenti di cui alla legge di bilancio 2020 per la riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente nonché le risorse provenienti dalla sostituzione del *bonus* cd. "80 euro". Risultano apportate modifiche al testo iniziale e risultano altresì presentate sia la Relazione tecnica sia una nota integrativa nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, senza l'aggiornamento però del primo documento nel corso della seconda lettura, in quanto il Governo ha ritenuto minimali le conseguenze finanziarie degli emendamenti approvati.

In base all'apposito allegato che riepiloga gli effetti finanziari del provvedimento, il saldo è neutro per le tre grandezze considerate, ad eccezione di un avanzo per il 2021 in riferimento alla contabilità nazionale (come confermato dalla tavola IV.9 del DEF 2020).

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, riferiti essenzialmente al trattamento integrativo di cui all'art. 1 e alle ulteriori detrazioni fiscali di cui all'art. 2, essi sono stati dedotti dai modelli di microsimulazione, il che non consente, come di consueto, una verifica. Nel corso dell'esame parlamentare in seconda lettura il Governo ha fornito dati ulteriori rispetto a quanto era desumibile dalla documentazione prodotta in merito alle platee interessate dalle varie misure, ivi compresa quella concernente la sostituzione del citato *bonus*. Si riscontra comunque, come riferito dalla Relazione tecnica, una differenza di impatto tra saldo di competenza e saldo di contabilità nazionale, le cui motivazioni di dettaglio non risultano fornite.

Quanto alle coperture, esse insistono, come anticipato, sia nell'utilizzo degli stanziamenti appositamente creati dalla legge di bilancio 2020 (lett. a)), sia nel recupero delle risorse rivenienti dalla sostituzione del predetto *bonus* (lettera b)), sia infine nell'utilizzo delle risorse connesse alla trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) (lett. c)). Dopo le ulteriori delucidazioni fornite dal Governo, come prima riportato, non si evidenziano particolari aspetti problematici, ad eccezione che per la terza forma di copertura, l'utilizzo delle cui risorse non dovrebbe essere compatibile con la piena attuazione della legislazione sottostante, come ha invece garantito il Governo, dal momento che non risulta modificata la normativa sostanziale vigente. Come di consueto in questi casi, le quantificazioni di bilancio non appaiono dunque sempre calibrate sulle reali esigenze connesse al titolo giuridico sottostante, con

la conseguenza che talvolta le quantificazioni di cui agli stanziamenti di bilancio sembrano ispirate a criteri che possono anche presentarsi come non aderenti al criterio della legislazione vigente.

**Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi**

Il provvedimento d'urgenza si inserisce nella serie di interventi legislativi emanati per contrastare l'epidemia da Covid-19. Sulla versione iniziale la Corte ha inviato al Parlamento apposita memoria per gli aspetti di merito (così come sul decreto-legge n. 9, in parte assorbito nella presente legge). Il testo della legge, notevolmente integrato rispetto a quello di cui al decreto-legge iniziale a seguito delle numerose modifiche approvate nel corso della prima lettura presso il Senato della Repubblica, consta di 126 articoli, cui vanno sommati quelli aggiuntivi. Risultano presentate la Relazione tecnica iniziale e quella comprensiva delle modifiche ed integrazioni a seguito degli emendamenti approvati, ma non l'apposito allegato riassuntivo degli effetti delle singole norme, disponibile invece (oltre che naturalmente in riferimento al testo iniziale) in connessione ai soli effetti delle modifiche ed integrazioni intervenute in prima lettura.

Circa gli effetti finanziari complessivi della legge, che peraltro assorbe parte di tre decreti-leggi abrogati (nn. 9, 11 e 14 del 2020), sia pure in alcuni casi con modifiche, e che a sua volta risulta già modificata dai successivi decreti-legge nn. 23 e 34 del 2020, dalle evidenze presentate dal Governo si desume che per il 2020 l'impatto negativo sul saldo netto da finanziare per il primo anno si ragguaglia intorno a 24,8 miliardi circa, che diventano 18,6 miliardi in termini di fabbisogno e quasi 20 miliardi in termini di indebitamento netto (negli anni successivi l'effetto netto è quasi nullo): tale ultima stima risulta confermata dalla tavola IV.11 del DEF 2020, che riepiloga infatti gli effetti sulla contabilità nazionale derivanti dalla legge.

In base a queste evidenze, dunque, l'effetto negativo sui saldi della legge rientra nell'autorizzazione al peggioramento di cui alla procedura prevista all'art. 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in base alle risoluzioni

parlamentari approvative delle relazioni sullo scostamento presentate dal Governo, che consentivano uno peggioramento per il 2020 di 25 miliardi per la contabilità finanziaria e di 20 miliardi per quella nazionale. Con il decreto in esame si viene ad utilizzare quasi tutto il limite dello scostamento (per il fabbisogno, stimandosi un peggioramento identico a quello della contabilità finanziaria, si ha invece un ammontare di risorse non utilizzate pari a 6,4 miliardi circa e destinato a rientrare tra le coperture del citato decreto-legge n. 34, in corso di conversione).

Altra annotazione da effettuare - in termini positivi - riguarda il largo uso della tecnica della copertura con l'apposito fondo di cassa per i contributi pluriennali della quota non coperta degli oneri sui saldi diversi da quello di competenza, tenuto conto dei diversi coefficienti nel passaggio dal saldo netto da finanziare agli altri saldi. Ciò, come è stato più volte rilevato, testimonia del progressivo ampliamento della prospettiva in cui viene inquadrata la copertura finanziaria e più in generale la valutazione degli effetti finanziari delle varie leggi ordinarie.

La legge è costellata di tetti di spesa, il che dovrebbe garantire la tenuta del quadro finanziario, se sussiste una congruità con le figure giuridiche sottostanti. Va rilevato peraltro, che, come segnalato nelle Considerazioni generali (par. a.4), in taluni casi le norme non riportano il proprio costo, limitandosi a rinviare alle apposite disposizioni per la relativa copertura (per esempio, il riferimento è agli artt. 24, 63, 66, 69 e 72-ter). Ne consegue che in tali casi l'informazione riferita all'onere è ricavabile solo dalla Relazione tecnica, nonché dal relativo allegato informativo. Una tale scelta non trova una spiegazione nei documenti presentati dal Governo ed è forse da ricondurre - sia pure indirettamente - alla disposizione di cui all'art. 126, comma 7, già citato, su cui di seguito ci si soffermerà più diffusamente, ma il cui contenuto è riassumibile nel fatto è consentito al Ministro dell'economia e delle finanze di spostare *ex post* risorse e finalità con atti amministrativi, con il solo vincolo dell'invarianza dei saldi. Infatti, come sintetizzato nelle Considerazioni generali, tale disposizione potrebbe implicare l'indebolimento della portata dell'indicazione normativa degli oneri da parte della singola disposizione, che infatti talvolta non è stata proposta, assumendo, come è noto, le informazioni di cui alla Relazione tecnica, solo un carattere indicativo.

La scelta di non indicare sempre l'onere nel dettato normativo non va giudicata positivamente dal punto di vista della coerenza con il dettato della legge di contabilità, da un duplice punto di vista.

In base all'art. 17 della legge di contabilità, infatti, da un lato, è prescritta l'indicazione dell'onere per "ogni intervento", dall'altro, si prevede l'obbligo di configurare l'onere in termini di tetto di spesa oppure di mera valutazione, nel presupposto che da tale scelta discendono conseguenze varie, come l'attivabilità o meno delle clausole di salvaguardia previste dalla medesima legge di contabilità e la possibilità di valutare la congruità del rapporto tra configurazione giuridica della posizione in capo ai destinatari delle norme, da un lato, e modalità di configurazione dell'onere, dall'altro. La Corte, per esempio, a quest'ultimo riguardo, ha avuto più volte modo di far presente che la tecnica del limite di spesa risulta scarsamente utile in caso di diritti soggettivi caratterizzati da un elevato livello di automaticità quanto alla produzione dei propri effetti finanziari, in quanto ciò potrebbe creare tensioni nel raffronto tra il rispetto del limite e le esigenze che nascono dall'effettività della singola disposizione interessata. Ne risulta complessivamente, per questo aspetto, una modalità di configurazione dell'ordito finanziario della legge non ispirato, oltretutto, ai principi di trasparenza.

Quanto poi ai singoli articoli e ad eventuali profili problematici relativi soprattutto alla quantificazione degli oneri, si segnala che, l'art. 10 (potenziamento risorse umane dell'INAIL) fa riferimento al bilancio di tale ente ai fini della compensazione degli oneri, in contrasto con l'art. 19 della legge di contabilità, che impone l'obbligo di copertura sulla legge che crea l'onere, senza possibilità di rinviare al bilancio dell'ente su cui viene a gravare l'obbligo della prestazione (analogo problema viene presentato dal successivo art. 43, riguardante i contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari). L'art. 12 (misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario) non reca poi alcuna copertura in quanto, secondo la Relazione tecnica, la spesa per il personale sarebbe compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente, peraltro non richiamati dalla norma: al riguardo, si ricorda che, in base al criterio della legislazione vigente, le previsioni di spesa avrebbero dovuto scontare la cessazione dal servizio degli interessati dalla norma stessa. Il problema è più o meno analogo per quanto concerne l'art. 19-bis (accesso agli ammortizzatori sociali per contratti a tempo determinato), a proposito del quale la Relazione tecnica non esplicita i motivi per cui le previsioni di spesa in essere siano in grado di far fronte anche agli oneri derivanti dalla potenziale estensione della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali, di cui alla norma in esame. Quanto poi all'art. 22 (nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga), il testo, nel recepire, con i commi 8-bis e 8-ter, alcune norme del decreto-legge n. 9 del 2020 (abrogato), non ne riproduce i meccanismi

di monitoraggio e di salvaguardia dei limiti di spesa previsti: lo stesso problema si pone per i successivi commi 8-*quater* e 8-*quinquies*.

Quanto all'art. 24 (estensione durata permessi retribuiti *ex lege* 104/1992), l'all. 3 accluso al maxiemendamento presentato in prima lettura presso il Senato della Repubblica reca una revisione in senso peggiorativo della stima originaria degli oneri associati alla norma, non riconducibile a modifiche intervenute nel testo: non risultano esplicitati dalla Relazione tecnica le motivazioni di tale ristima. Quanto poi all'art. 26 (misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva del settore privato), non risulta adeguatamente affrontato il problema della configurazione giuridica della posizione dei lavoratori interessati ai commi 1 e 2, in quanto, se si tratta di diritti soggettivi, non appare congruo ricorrere alla tecnica del tetto di spesa. Carenze nella Relazione tecnica si riscontrano anche a proposito dell'art. 34 (proroga di termini di decadenza e di prescrizione in materia previdenziale e assistenziale), in particolare circa gli effetti di sostanziale bilanciamento tra maggiori esborsi di cassa e recupero mediante le maggiori entrate correlate: il medesimo tipo di problema si riscontra per l'art. 42 (disposizioni INAIL).

Carenze nella esplicitazione, da parte della Relazione tecnica, di alcuni parametri essenziali ai fini della quantificazione si registrano anche per l'art. 55 (misure di sostegno finanziario alle imprese), come messo in luce in dettaglio dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, il che rileva in modo particolare, trattandosi di una norma il cui gettito entra nella composizione delle coperture di cui alla richiamata norma generale in tal senso (art. 126). Incertezze si riscontrano in riferimento anche all'art. 56 (misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese), per esempio in riferimento al dato cruciale costituito dalla stima degli inadempimenti, la cui verosimiglianza si riflette con elevato livello di automaticità sulle garanzie e dunque sull'entità dell'onere (tra l'altro, la norma risulta modificata dal successivo decreto-legge n. 23 proprio per alcuni elementi che vanno ad incidere sugli aspetti finanziari della disposizione). Viene poi in rilievo l'art. 66 (erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto Covid-19), in riferimento non solo alla mancata esplicitazione da parte della Relazione tecnica delle motivazioni alla base di talune ipotesi (come, per esempio, a proposito dell'incremento stimato delle erogazioni e dell'assunzione di aliquote inferiori a quelle nominali in materia di deducibilità dalle imposte dirette), ma anche al fatto che le modifiche introdotte durante l'*iter* parlamentare, da un lato, sembrerebbero aver ampliato il beneficio, come riconosce la stessa Relazione tecnica, ma, dall'altro, non hanno comportato una modifica dell'onere. Carenze informative da parte della Relazione tecnica si riscontrano anche per

l'art. 68 (sospensione termini di versamento dei carichi affidati all'agenzia della riscossione), per esempio, per quanto riguarda gli effetti della riduzione degli incassi da azioni di recupero coattivo.

Per quanto riguarda poi l'art. 78 (misure in favore del settore agricolo e della pesca), si ricorda che il Dipartimento della Ragioneria generale ha fatto presente, a margine della Relazione tecnica, che, in merito al comma 3-*bis* (indennità ad una categoria di personale), si potrebbero verificare effetti emulativi per altre categorie di pubblico impiego, mentre, per il comma 4-*sexies* (rinegoziabilità dei mutui), che, a parte profili di illegittimità costituzionale, in sintesi, non è possibile destinare ad altre finalità le risorse già in essere. L'art. 79 (misure urgenti per il settore aereo) presenta invece un problema contabile di natura ordinamentale, dal momento che rinvia a fonti secondarie l'individuazione degli importi da assegnare alle singole finalità della norma. Per l'art. 92, comma 4-*sexies*, (differimento dell'entrata in vigore di norme volte al contrasto alle frodi in materia di accise), la Relazione tecnica non esplicita le motivazioni per cui le modifiche introdotte alla legislazione vigente non alterano le previsioni di maggior riscossione associate alla normativa modificata. Quanto all'art. 105, comma 1-*quinquies* (aiuti alle aziende situate in zone montane), sempre il citato Dipartimento della Ragioneria generale ha fatto presente, a margine della Relazione tecnica aggiornata, la necessità di fissare il termine del 31 luglio 2020 per poter usufruire delle agevolazioni. L'art. 119 (misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio) prevede poi un onere coperto sul bilancio del competente ministero, il che non è consentito ed oltre tutto evidenzia il fatto che le previsioni di bilancio a legislazione vigente scontano oneri futuri, il che egualmente appare in contrasto con l'ordinamento di contabilità.

Quanto poi alla copertura generale degli oneri di cui al provvedimento, a parte singoli articoli che bilanciano le spese di alcune disposizioni (ad esempio, l'art. 18), la norma di riferimento è costituita dall'art. 126, già prima richiamato per gli aspetti generali e che a sua volta riporta oneri autonomi (incremento del fondo per esigenze indifferibili con il comma 4). La struttura delle coperture è sostanzialmente duplice, tenuto conto degli esercizi di riferimento.

Da un lato, per il 2020, con i commi 1-3 si fa ricorso al maggior debito secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in base all'apposita relazione presentata dal Governo con la relativa integrazione, così come approvate dalle Camere, per un maggior importo in termini di saldo netto da finanziare per 25 miliardi per l'anno 2020 (con contestuale, formale modifica della legge di bilancio). Dall'altro, a parte l'ulteriore disaccantonamento (con il comma 5) dall'esercizio 2021 delle somme impegnate per la copertura degli oneri

per interessi in riferimento al decreto-legge n. 237 del 2016 (interventi in materia bancaria), peraltro senza alcuna indicazione al riguardo nelle Relazioni tecniche circa le quantificazioni addotte, per gli esercizi a partire dal 2021 vengono raggruppati nel comma 6 gli oneri per i maggiori interessi connessi all'emissione di debito pubblico di cui ai citati commi 1-3 e quelli connessi agli altri articoli ivi indicati. È previsto inoltre il comma 6-bis, per alcuni ulteriori oneri riferiti ad una serie di norme inserite in sede di esame parlamentare, tali da decorrere anche dal 2020 (si tratta di alcune norme corrispondenti a parte dell'assorbito decreto-legge n. 9, come fa presente la Relazione tecnica aggiornata).

Per le coperture non a debito e quindi decorrenti a partire dal 2021, con il comma 6 si fa ricorso a numerose tipologie di compensazione, che vanno dalle maggiori entrate e alle minori spese riconducibili agli articoli in dettaglio richiamati (lettera a), al ricorso al Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera b) nonché al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (lettera c). Per il citato comma 6-bis, inoltre, i cui oneri sono da ricollegare, come prima riportato, all'assorbimento dell'art. 36 del decreto-legge n. 9, si utilizzano il fondo speciale di parte capitale, una serie di autorizzazioni di spesa, il citato fondo per i contributi pluriennali e le contestuali risorse generate da alcune norme, sia pure solo per i saldi diversi da quello di competenza.

Al riguardo, si osserva, in riferimento alla citata lettera a) (coperture con risorse interne), che la genericità del riferimento, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole fattispecie di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere, come ricordato nelle Considerazioni generali. Senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura. La mancata differenziazione tra entrate e spese non appare poi ispirata a trasparenza e configura un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consente cioè una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, si ricorda poi il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non sistematico di tale tecnica.

Per quanto concerne poi i due casi di copertura sul fondo per i contributi pluriennali, dall'apposito allegato relativo agli effetti delle singole norme si esclude che essa sia stata conteggiata per oneri di competenza, trattandosi di un fondo di cassa: riportando le relative risorse natura di conto capitale, la mancata corrispondenza tra onere e coperture (prima evidenziata) impedisce però di escludere l'uso di risorse di parte capitale per finalità correnti (il che riguarda anche il citato utilizzo del fondo speciale di parte capitale).

La riproposizione, infine, di una norma identica nel decreto-legge n. 34 , già citato ed in corso di conversione, pone in luce l'esigenza di svolgere considerazioni più in particolare sul menzionato comma 7 del medesimo art. 126, in base al quale, in estrema sintesi, è data facoltà in via amministrativa, con il vincolo dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, di rimodulare le risorse fra le misure previste dal decreto sulla base degli esiti del monitoraggio ed al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili. Se si considera la norma per i suoi aspetti ordinamentali, viene in evidenza il fatto che le determinazioni effettuate con norme primarie possono essere in tal modo modificate con normativa secondaria sia nella finalità sia per gli aspetti finanziari, il che, oltre a contribuire, come già rilevato, ad indebolire la portata normativa della legge, andrebbe valutato per aspetti più ampi, riferiti per esempio all'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento. Si osserva inoltre che non è previsto un obbligo di informazione al Parlamento per le modifiche nelle destinazioni quali saranno decise nel corso dell'attuazione della legge e, da ultimo, che l'obbligo di sentire il Ministro competente (e non i Ministri competenti) può far sorgere il dubbio se la norma possa trovare applicazione in via compensata solo per le parti di competenza di un solo Dicastero ovvero tra Dicasteri diversi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Anche il parere espresso in data 27 maggio u.s. dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati in riferimento all'A.C. 2500, relativo al citato decreto-legge n. 34, esprime una serie di perplessità sulla norma per i profili qui considerati, in particolare per quanto riguarda il riferimento al sistema delle fonti in merito alla possibilità che i decreti ministeriali modifichino autorizzazioni legislative di spesa.

### 3. Altre leggi di minore rilevanza finanziaria

La legge n. 5 del 7 febbraio 2020 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca d'investimento) comporta una spesa pari a 900 milioni per il 2020, con copertura sull'apposita autorizzazione di spesa del 2012 destinata alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali. Si segnala che l'operazione non è stata conteggiata sulla contabilità nazionale in quanto di carattere finanziario. Trattandosi poi di partecipazione alla costituzione di nuove società, non sono da escludere eventuali rischi d'impresa, per i quali però il Governo, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati, ha escluso "effetti finanziari a causa della mancanza di un corrispettivo e della circostanza che il trasferimento di capitale sociale avverrebbe tra due pubbliche amministrazioni...". Quanto poi alla citata copertura, il problema della sua estensione o meno al saldo di cassa è stato risolto, sempre nel corso del citato esame parlamentare, avendo il Governo dichiarato che le risorse sono previste anche in termini di fabbisogno. Tutto ciò comunque non è stato oggetto di approfondimento da parte della Relazione tecnica, che quindi risulta insufficiente, anche sotto il profilo della valenza estesa al fabbisogno dello stanziamento di copertura.

Non presenta problemi, per i profili di competenza, la legge n. 7, di conversione del decreto-legge n. 161 del 2019, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, nel presupposto che la normativa effettivamente si limiti ad ampliare l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni già effettuate, piuttosto che incrementare le fattispecie oggetto delle intercettazioni medesime.

Non comporta problemi, sempre per i profili di competenza, la legge n. 10 (dettante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica), in ordine alla quale è stata prodotta la Relazione tecnica anche in versione aggiornata e che presenta nuovi oneri di entità estremamente modesta in riferimento sia alla gestione delle banche dati per le dichiarazioni in materia, sia all'istituzione di un elenco nazionale dei centri di riferimento: la documentazione governativa ha garantito che le risorse in essere sono sufficienti per far fronte a tali costi, il che conferma la sostenibilità della clausola di neutralità che la legge reca all'art. 9.

Non comporta poi problemi, sempre per gli stessi profili, neanche la legge n. 12, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, che

comporta oneri formulati in termini di tetto di spesa, coperti sia con il fondo speciale che con la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla formazione dei docenti: si osserva solo che, in base a quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Camera dei deputati in riferimento all'art. 1 ed in particolare al fatto che gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente permettono la copertura degli oneri relativi alle indennità aggiuntive per i vice capi di gabinetto e per gli uffici legislativi, continuano a non risultare trasparenti i criteri di costruzione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, non potendo essi risultare costruiti scontando gli effetti di oneri futuri.

Parimenti non comporta problemi, per i profili di competenza, la legge n. **13**, di conversione del decreto-legge n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che reca una prima autorizzazione di spesa di 20 milioni la cui copertura viene offerta a valere sui proventi della cd. "lotteria degli scontrini" (la legge è stata poi abrogata, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, dal decreto-legge n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con la legge n. 35 del 22 maggio u.s.).

Del pari non presenta profili problematici, sempre per i medesimi profili, la legge n. **15** (in materia di promozione e sostegno alla lettura), la cui struttura finanziaria prevede l'istituzione di numerosi fondi per le diverse finalità configurati come tetti di spesa e la cui copertura finanziaria insiste sul fondo globale nonché sulla revisione di altri fondi in essere. Parimenti, per quanto attiene alla competenza della presente Relazione, non si evidenziano problemi per la legge n. **17** (riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione ai privati di aree demaniali nel comune di Chioggia), che presenta un modesto onere in termini di minori entrate derivati dalle indennità di occupazione relative alle aree demaniali oggetto di trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Chioggia, con copertura a carico del fondo globale.

#### 4. Decreti legislativi

Il decreto legislativo n. **163** (in materia di regime sanzionatorio per violazione delle disposizioni riguardanti i gas fluorurati a effetto serra) non presenta profili problematici, peraltro essendo corredato, il relativo testo, da apposita clausola di neutralità (art. 18), la cui sostenibilità viene illustrata dalla Relazione tecnica allegata. La stessa conclusione può essere espressa per il decreto legislativo n. **165** (relativo alla materia dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie riguardanti i mercati degli strumenti finanziari), il cui testo è comunque corredato da apposita clausola di neutralità (art. 9).

Viene in evidenza poi il decreto legislativo n. **172**, dettante disposizioni correttive in materia di ruoli delle forze di polizia. Il provvedimento è notevolmente complesso ed il relativo *iter* parlamentare in sede consultiva ha registrato la presentazione di abbondante documentazione, ivi compresa la Relazione tecnica. Dal punto di vista della quantificazione degli oneri, essi sono oggetto di mera valutazione, il che appare coerente con la relativa natura, trattandosi per lo più di spese obbligatorie, come più volte rilevato: ma proprio questi elementi, nonché il fatto che a regime le spese superano i 100 milioni annui, non possono esimere dal rilevare che appare difficile attivare le clausole di salvaguardia previste dalla legge di contabilità, almeno in riferimento al primo anno (ossia, anzitutto il ricorso a mezzi di bilancio esistenti), in caso di scostamento tra oneri e coperture. Queste ultime, inoltre, utilizzano le risorse appostate per i medesimi obiettivi, anche se in parte fanno ricorso ai relativi residui, che vengono tra l'altro riversati in entrata, realizzando così una modalità di compensazione non prevista dalla legge di contabilità. Più in generale va osservato che dalla pur abbondante documentazione non sempre si riesce a dedurre l'informazione più importante per valutare la sostenibilità delle quantificazioni offerte, ossia l'effettivo grado di innovatività della normativa rispetto a quella previgente: si tratta di un fenomeno già segnalato in occasione di provvedimenti simili, attinenti cioè al riordino di interi comparti, come, nella fattispecie, i ruoli delle forze di polizia.

Considerazioni analoghe possono essere svolte per il decreto legislativo (n. **173**), in materia di riordino del comparto delle forze armate, che presenta comunque una dimensione quantitativa pari quasi alla metà rispetto al precedente decreto legislativo. In entrambi i casi, si sottolinea che comunque che, in caso di scostamento degli oneri rispetto alle coperture, salvo che non si intervenga con norma primaria in senso riduttivo della spesa (come prevede la legge di contabilità), il rischio è che si inneschino meccanismi normativi che poi

possono tradursi nell'esigenza di appostamenti crescenti di risorse ad opera dei futuri bilanci.

Parimenti non presenta profili problematici il decreto legislativo n. 4 (riguardante il codice della protezione civile), la cui natura ordinamentale è attestata dalla Relazione tecnica nonché dall'art. 23, dettante la clausola di invarianza finanziaria.

## TAVOLE\*

\* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).







## ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n.	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	2	30 gennaio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria	25	31 gennaio 2020	137/2019	1	Gov.	C. 2284 S. 1665
2	5	7 febbraio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento	37	14 febbraio 2020	142/2019	2	Gov.	C. 2302 S. 1672
3	7	28 febbraio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni	50	28 febbraio 2020	161/2019		Gov.	S. 1659 C. 2394
4	8	28 febbraio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica	51 S.O. 10	29 febbraio 2020	162/2019	3	Gov.	C. 2325 S. 1729
5	10	10 febbraio 2020	Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti <i>post mortem</i> a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica	55	4 marzo 2020			Parl.	S. 733 C. 1806
6	12	5 marzo 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca	61	9 marzo 2020	1/2020	4	Gov.	S. 1664 C. 2407
7	13	5 marzo 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	61	9 marzo 2020	6/2020	5	Gov.	C. 2402 S. 1741
8	15	13 febbraio 2020	Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura	63	10 marzo 2020		6	Parl.	C. 478 S. 1421
9	17	28 febbraio 2020	Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia	69	17 marzo 2020		7	Parl.	S. 1149 C. 2152 S. 1149-B
10	21	2 aprile 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente	90	4 aprile 2020	3/2020	8	Gov.	S. 1698 C. 2423
11	27	24 aprile 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi	110 S.O. 16	29 aprile 2020	18/2020	9	Gov.	S. 1766 C. 2463

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreto Legislativi									
1	163	5 dicembre 2019	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006	1	2 gennaio 2020				107
2	165	25 novembre 2019	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari	6	9 gennaio 2020				102
3	172	27 dicembre 2019	Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»	29 S.O. 8	5 febbraio 2020		10		119
4	173	27 dicembre 2019	Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132	29 S.O. 8	5 febbraio 2020		11		118
5	4	6 febbraio 2020	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»	35	12 febbraio 2020				137

(\*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI  
PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020

*(in migliaia)*

	2019	2020	2021	2022
<b>Leggi</b>				
2	0			
5		900.000		
8	217.300	200.250	294.876	320.717
12		8.483	5.374	5.374
13		20.000		
15		10.250	10.250	9.250
17		800	200	200
21		7.458.000	13.532.000	13.256.000
27		24.473.913	414.096	385.607
<b>Totale</b>	<b>217.300</b>	<b>33.071.696</b>	<b>14.256.796</b>	<b>13.977.148</b>
<b>Decreti legislativi</b>				
172	49.892.615	121.283.575	106.741.468	105.576.539
173	10.806.675	51.178.958	66.730.488	67.138.423
<b>Totale</b>	<b>60.699.291</b>	<b>172.462.533</b>	<b>173.471.956</b>	<b>172.714.962</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>60.916.591</b>	<b>205.534.229</b>	<b>187.728.753</b>	<b>186.692.110</b>

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A  
LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO -  
APRILE 2020

(in migliaia)

	2019	2020	2021	2022	Totale quadriennio	%
	<b>Leggi</b>					
<i>Fondi speciali:</i>						
<i>parte corrente</i>	4.300	45.216	66.780	55.961	172.256	0,27
<i>c/ capitale</i>	0	74.000	32.000	32.000	138.000	0,22
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>4.300</b>	<b>119.216</b>	<b>98.780</b>	<b>87.961</b>	<b>310.256</b>	<b>0,49</b>
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	213.000	9.124.892	14.084.652	13.776.268	37.198.812	59,02
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	0	126.960	81.680	124.620	333.260	0,53
<i>Altre forme di copertura</i>	0	25.185.368	0	0	25.185.368	39,96
<b>Totale</b>	<b>217.300</b>	<b>34.556.436</b>	<b>14.265.113</b>	<b>13.988.849</b>	<b>63.027.697</b>	<b>100</b>
	<b>Decreti legislativi</b>					
<i>Fondi speciali:</i>						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	15.720.884	172.462.583	173.471.958	172.714.962	534.370.387	92,24
<i>Nuove o maggiori entrate</i>					0	0,00
<i>Altre forme di copertura</i>	44.978.408	0	0	0	44.978.408	7,76
<b>Totale</b>	<b>60.699.292</b>	<b>172.462.583</b>	<b>173.471.958</b>	<b>172.714.962</b>	<b>579.348.795</b>	<b>100</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>60.916.592</b>	<b>207.019.019</b>	<b>187.737.071</b>	<b>186.703.811</b>	<b>642.376.492</b>	

# SCHEDE ANALITICHE

## ONERI E COPERTURE

**Legenda:**

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo e tra parentesi evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale dunque da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].







SCHEDA N. 1

Legge 30 gennaio 2020, n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	1	((Concessione di un finanziamento a titolo oneroso in favore di Alitalia - Società Area Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società del gruppo))		400.000				1	6	((A valere sulle risorse stanziate dal d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, per le medesime finalità))		400.000			
<b>TOTALE</b>				<b>0</b>				<b>TOTALE</b>				<b>0</b>			

SCHEDA N. 2

Legge 7 febbraio 2020, n. 5 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	1	Assegnazione di uno o più contributi in conto capitale a favore di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.A.			900.000			2	1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 170, legge n. 228/2012, relativa al finanziamento del contributo italiano alla ricostruzione dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, le cui risorse sono iscritte sul cap. 7175 nello stato di previsione del MEF			900.000		
<b>TOTALE</b>					<b>900.000</b>			<b>TOTALE</b>					<b>900.000</b>		

SCHEDA N. 3

Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	5-ter	Assunzione a tempo indeterminato di 13 dirigenti di livello non generale e 50 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area IPIF1, presso il Ministero della salute			2.240	4.480	4.480	1	5-ter	Accantonamento parte corrente - a Ministero della salute			2.240	4.480	4.480
1	7-quinquies	Corresponsione della parte accessoria dello stipendio derivante dalla proroga della facoltà dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di avvalersi di 10 unità di personale in comando obbligatorio per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all'adempimento dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati				259	259	1	7-sesties	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				259	259
1	10	((Compensi per gli esperti della segreteria tecnica per garantire il supporto al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità))			317			1	10	((A valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri))			317		
1	10-sestiesdecies	Incremento del finanziamento a favore della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) per la realizzazione di uno screening oftalmologico straordinario mobile			200	200	200	1	10-septiesdecies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			200	200	200
4	3-sesties	Differimento al 1° gennaio 2021 dell'applicazione delle disposizioni che prevedono l'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui tabacchi lavorati			870			4	3-octies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			870		

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4	3-100/ies	Minor gettito della cedolare secca derivante dalla stabilizzazione del regime della cedolare secca al 10 per cento per i contratti di locazione ad uso abitativo e canone concordato stipulati nei Comuni colpiti da eventi calamitosi	*		1.400	2.370	2.300								
4	3-100/ies	Minor gettito IRPEF derivante dalla stabilizzazione del regime della cedolare secca al 10 per cento per i contratti di locazione ad uso abitativo e canone concordato stipulati nei Comuni colpiti da eventi calamitosi	*		580	1.020	1.100								
4	3-100/ies	Minor gettito dell'addizionale regionale derivante dalla stabilizzazione del regime della cedolare secca al 10 per cento per i contratti di locazione ad uso abitativo e canone concordato stipulati nei Comuni colpiti da eventi calamitosi	*			30	50	4	3-100/ies	Riduzione del Fondo per esigenze b			2.010	3.480	3.510
4	3-100/ies	Minor gettito dell'addizionale comunale derivante dalla stabilizzazione del regime della cedolare secca al 10 per cento per i contratti di locazione ad uso abitativo e canone concordato stipulati nei Comuni colpiti da eventi calamitosi	*			20	20								
4	3-100/ies	Minor gettito dell'imposta di registro e bollo derivante dalla stabilizzazione del regime della cedolare secca al 10 per cento per i contratti di locazione ad uso abitativo e canone concordato stipulati nei Comuni colpiti da eventi calamitosi	*		30	40	40								

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
6	5	((Proroga dei finanziamenti assegnati all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filisofici per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno))				2.000	2.000	6	5	b	((A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020))
6	5-septies	Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), legge n. 537/1993, per le finalità di assunzione di ricercatori e progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato				96.500	111.500	6	5-septies, lett. a)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 240, legge n. 160/2019, relativa al potenziamento della ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati
6	5-octies	Promozione del progetto della Scuola europea di <i>industrial engineering and management</i> riguardante il finanziamento di progetti innovativi di formazione in <i>industrial engineering and management</i> in Italia			600	300		6	5-octies	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014
7	3, lett. b)	Contributo a favore del complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico			200	500	500	7	3, lett. b)	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014
7	4, lett. a)	((Proroga delle funzioni di direttore generale del grande progetto Pompei, delle attività dell'unità Grande Pompei, delle funzioni del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto))	*	900	900	900	900	7	4, lett. a)	d	((A valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco Archeologico di Pompei))

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	4-bis	((Rafforzamento della struttura di supporto al direttore generale per l'attuazione del piano strategico per Pompei con due figure di esperti))			150	150	150	7	4-bis	d	((A valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco Archeologico di Pompei))		150	150	150
7	6	Proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 8, d.l. n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, nel rispetto del limite di durata massima complessiva di 36 mesi			1.000			7	7	a	Accantonamento parte corrente - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo		1.000		
7	8	Autorizzazione di spesa in conto capitale per la realizzazione del Piano dell'arte contemporanea di cui all'art. 3, legge n. 29/2001			4.000	2.000	2.000	7	8, lett. a)	a	Accantonamento parte capitale - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo		4.000	2.000	2.000
7	8	Autorizzazione di spesa in conto corrente per la realizzazione del Piano dell'arte contemporanea di cui all'art. 3, legge n. 29/2001			500	500	500	7	8, lett. b)	a	Accantonamento parte corrente - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo		500	500	500
7	9	Attribuzione di risorse al Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica			2.000	2.000	2.000	7	10	a	Accantonamento parte corrente - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo		2.000	2.000	2.000
7	10-ter	Finanziamento diretto alla promozione, il sostegno e la valorizzazione dei cori e delle bande musicali			1.000	1.000	1.000	7	10-ter	b	Riduzione del Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali di cui all'art. 1, co. 371, legge n. 160/2019		1.000	1.000	1.000

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	10-quater	((Scorrimiento delle graduatorie uniche selettive interne alle procedure nazionali relative per il passaggio di un massimo di 30 unità all'area funzionale II))	*		51			7	10-quater	d	((A valere sulle risorse relative alle facoltà assunzionali del MIBACT))		468		
7	10-quater	((Scorrimiento delle graduatorie uniche selettive interne alle procedure nazionali relative per il passaggio di un massimo di 58 unità all'area funzionale III))	*		416										
7	10-quinquies	Rifinanziamento del contributo a favore dell'istituzione culturale denominata <i>Accademia Vivarium novum</i> di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 335, legge n. 205/2017			200	500	500	7	10-quinquies	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		200	500	500
7	10-sexies	Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo nell'anno scolastico 2018/2019 e non rientranti nella disciplina sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 145/2018			3.000	9.000	9.000	7	10-septies	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		3.000	9.000	9.000
								7	10-noctes, lett. a)	b	Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015		6.387	20.015	12.169
7	10-octies	Incremento della dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado			6.387	25.499	23.915	7	10-noctes, lett. b)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, legge n. 296/2006 relativa al miglioramento dell'offerta formativa			5.484	11.746

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	10-decies	Proroga del contributo straordinario erogato al Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane per le iniziative celebrative per i duemila anni dalla morte di Ovidio			350			7	10-undecies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	b		350		
7	10-duodecies	Proroga del contributo erogato a favore della fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei			250			7	10-terdecies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	b		250		
7	10-quinquedecies	Proroga del contributo erogato a favore della fondazione Libri italiani accessibili (LIA) al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva			200			7	10-quinquedecies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	b		200		
8	6	Minori risparmi di spesa derivanti dalla proroga fino al 14 settembre 2022 dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate				443	1.077	8	6	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia	a			443	1.077
8	6-bis	((Assunzione a tempo determinato di 1.095 unità di personale (340 da inquadrare nell'Area IF2 e 755 da inquadrare nell'Area IIF2) presso il Ministero della giustizia al fine di eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna))	*		27.019			8	6-ter	((A valere sulle risorse di cui all'art. 8, co. 2, d.l. n. 53/2019, convertito dalla legge n. 77/2019))	b		27.019		

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
8	6-septics	Spese di funzionamento derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio					150									
		Spese per rimborso delle spese di viaggio dei magistrati assegnati alle Sezioni distaccate derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio					10	8	6-offices	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia						160
9	2-bis	Proroga della misura dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare					185	9	2-ter	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			185	185	185	185
10	1	Minor gettito IRPEF derivante dalla proroga della detrazione per le spese documentate sostenute e rimaste a carico del contribuente per opere di sistemazione del verde e di realizzazione di coperture a verde e giardini pensili					3.600	10	1	Accantonamento parte corrente - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali					200	5.900

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
10	1	Minor gettito IRES derivante dalla proroga della detrazione per le spese documentate sostenute e rimaste a carico del contribuente per opere di sistemazione del verde e di realizzazione di coperture a verde e giardini pensili					2.000			(Vedi pagina precedente)					
10	1	Minor gettito IRAP derivante dalla proroga della detrazione per le spese documentate sostenute e rimaste a carico del contribuente per opere di sistemazione del verde e di realizzazione di coperture a verde e giardini pensili					300								
10	4-ter	Proroga degli interventi del Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, di cui all'art. 11, co. 2, legge n. 166/2016			400	400	400	10	4-quarter	Accantonamento parte corrente - a Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			400	400	
11	1	Contributo a favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.A.			10.000			11	1	Riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'art. 43, co. 6, d.lgs. n. 148/2015			10.000		
11	1-bis	Atribuzione di ulteriori risorse a favore di Anpal Servizi S.p.A. al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per far fronte ai nuovi compiti attribuiti in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria			1.000	2.000	2.000	11	1-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			1.000	2.000	2.000

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
11- quater	1	((Proroga delle misure di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende del gruppo Itea in amministrazione straordinaria))			19.000			11- quater	1	b	((A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))		19.000		
11- quater	2	((Proroga delle misure di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center laddove la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da crisi aziendale))			20.000			11- quater	2	b	((A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))		20.000		
11- quater	3	((Intervento di Cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale complessa nelle Regioni Campania e Veneto che non possono ricorrere all'intervento di CIGS a regime))	11.600					11- quater	3	d	((Utilizzo delle risorse restanti di cui all'art. 1, co. 143, legge n. 205/2017 e art. 41, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019))	11.600			
11- quater	4	((Concessione della mobilità in deroga anche ai lavoratori occupati in imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa che abbiano cessato o cessino la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020))			13.000			11- quater	4	b	((A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))		13.000		
11- quater	5	((Intervento di Cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato a gestire gli esuberi di personale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva))			28.700			11- quater	5	b	((A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))		28.700		
11- quater	6	((Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche regionale che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla legislazione vigente nel caso di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o di gestione degli esuberi occupazionali))			45.000			11- quater	6	b	((A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))		45.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
11- quater	7	<i>((Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi))</i>		6.200				11- quater	7	<i>(Utilizzo delle risorse non utilizzate di cui all'art. 44, co. 11- bis, d.lgs. 148/2015)</i>		6.200			
12	1	Concessione del contributo statale per l'acquisto effettuato nell'anno 2020 di veicoli di categoria L nuovi a motore elettrico a fronte della rottamazione di un veicolo della stessa categoria			8.000			12	1	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 1041, legge n. 145/2018, relativo all'erogazione di contributi statali per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica			8.000		
13	1	Incremento del Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività di circolazione ferroviaria			100	1.000	1.000	13	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			100	1.000	1.000
14	4-bis	Prosecuzione degli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorsi per l'internazionalizzazione			700	1.000	1.000	14	4-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			700	1.000	1.000
14	4-ter	Incremento del Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero			200	1.000	1.000	14	4-quater	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			200	1.000	1.000
14	4-quinquies	Incremento dello stanziamento relativo all'adeguamento delle retribuzioni del personale delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di prima categoria e degli istituti italiani di cultura			200	400	400	14	4-sexies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			200	400	400

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
15	3, lett. a) e lett. b)	((Mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato istituiti per funzioni di protezione civile, polizia locale e supporto all'emergenza nei territori della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del viadotto Polcevera - ponte Morandi))			10.000			15	3, lett. b)	d ((A valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario nominato per l'emergenza))			10.000		
15	3, lett. d)	((Incremento delle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario nominato per l'emergenza))			10.000			15	3, lett. d)	b ((Utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 4, d.lgs. n. 1/2018))			10.000		
15	7	Continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi)			9.000			15	7, lett. a)	b Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 5-quinquies, d.l. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, relativo alle convenzioni che possono essere stipulate dalla società "Italia infrastrutture S.p.A."			3.000		
								15	7, lett. b)	b Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, relativo alle agevolazioni concesse alle imprese che la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca istituita nei territori della Città metropolitana di Genova			6.000		

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
16-ter	5	Maggiori oneri relativi all'erogazione di apposite borse di studio per l'organizzazione di una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione per l'iscrizione all'albo di nuovi segretari comunali	*2		1.549			16-ter	7	b	Maggiore decurtazione dei trasferimenti erariali a comuni e province ex art. 7, co. 31-sexies, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010		2.218		
16-ter	5	Maggiori oneri relativi al costo pro-capite per i partecipanti alla sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione per l'iscrizione all'albo di nuovi segretari comunali	*2		669										
19	1	Assunzione straordinaria di un contingente delle Forze di Polizia al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria				357	3.320	19	6, lett. a)	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			1.025	6.248
19	3	Assunzione a decorrere dal 1° ottobre 2020 di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei Carabinieri, destinate al potenziamento del Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale			263		2.091	19	6, lett. b)	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		363	2.263	2.263
19	5	Spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia, comprese le spese per mense e buoni pasto				1.000	3.000								
19	5	Spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie nell'Arma dei Carabinieri, comprese le spese per mense e buoni pasto			100	100	100								

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
19-bis	1	Assunzione a tempo determinato di personale operai presso l'Arma dei Carabinieri per perseguire gli obiettivi di tutela ambientale e forestale, presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità			1.500	1.500	1.500	19-bis	2	a Accantonamento parte corrente - Ministero della difesa			1.500	1.500	1.500
20	1	Incremento delle risorse di cui all'art. 3, dPCM del 21 marzo 2018, relative ai Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza			3.000	5.000	8.000	20	2, lett. a)	b Riduzione del Fondo di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti		1.000			
21	1	Incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia						20	2, lett. b)	b Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004		2.000	5.000	8.000	
21-bis	1	Incremento dell'indennità di amministrazione del personale di livello non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno						21	1	b Riduzione del fondo da ripartire di cui all'art. 23, co. 1, legge n. 289/2002, istituito per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi		1.800	1.800	1.800	1.800
22	1	Incremento dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa al fine dell'adeguamento della relativa struttura						21-bis	2	a Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno				5.000	5.000
								22	5	b Minori spese derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 320, terzo periodo, legge n. 145/2019, prevista dal co. 2 della disposizione in esame			916	372	1.000
								22	5	a Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				115	115

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
23	2	Assunzione di 25 unità nella qualifica di referendari da inquadrare nel ruolo del personale della magistratura contabile presso la Corte dei conti			3.143	3.201	3.201	23	3	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze			3.143	5.008	5.008
24	2	Modifica della fascia retributiva di accesso (da F1 a F2, area II) per le 50 unità di personale da assumere presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel triennio 2020/2022			42	84	84	24	3	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			42	84	84
24	4	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, co. 10, legge n. 93/2001 per garantire la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite			700	600	600								
24	4	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, legge n. 979/1982 per garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di Capo Spartivento e Isola di Capri e quelle di Isola San Pietro e Costa di Maratea			2.000			24	5	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			2.700	600	600
24	5-bis	Incremento delle risorse di cui all'art. 30, co. 14-ter, d.l. n. 34/3019, convertito dalla legge n. 58/2019, destinate agli interventi nelle Regioni che ricomprendono aree oggetto di infrazione europea per violazione dei limiti per la qualità dell'aria			1.000	1.000	1.000								
24	5-ter	Assegnazione alla Regione Lazio di ulteriori risorse per far fronte all'incremento di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale			1.000	1.000	1.000	24	5-quater	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			2.000	2.000	2.000

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
25	1	((Incremento delle risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie))			14.000	14.000	14.000	25	1				14.000	14.000	14.000
25	2	Finanziamenti destinati all'attività di sviluppo e ricerca di metodi alternativi a quelli che includono l'utilizzo di animali, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto di informazione			2.000	2.000	2.000	25	3	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			2.000	2.000	2.000
25	4-ter	Incremento delle risorse finalizzate all'estensione degli accertamenti diagnostici neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e per la diagnosi di malattie neuromuscolari genetiche, immunodeficienze congenite e malattie da accumulo lisosomiale			2.000	4.000	4.000	25	4-quarter	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute			2.000	4.000	4.000
25	4-otties	Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, di cui all'art. 1, co. 338, legge n. 205/2017			2.000			25	4-otties	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute			2.000		
25	4-novies	((Finanziamento a favore delle università statali a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali, mediante realizzazione e miglioramento dell'immobile destinato ad uso sanitario di proprietà dell'Atenco di Tor Vergata))			8.000	8.000	8.000	25	4-undecies	((A valere sulla quota annua vincolata del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui all'art. 1, co. 34 e 34-bis, legge n. 662/1996))			8.000	8.000	8.000

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
25	4-duodecies	Attribuzione di un contributo, nella forma di credito di imposta, ai policlinici universitari non costituiti in azienda che si avvalgano del personale assunto a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica, in misura non inferiore all'85 per cento del personale sanitario in servizio in ciascun periodo di imposta		5.000	5.000	10.000	10.000	25	4-quinquiesdecies	Riduzione del Fondo di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			5.000	10.000	10.000
25-bis	2	Concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma		2.000	2.000	2.000	2.000	25-bis	4	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute			2.000	2.000	2.000
25-ter	1	Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi		3.000	3.000	3.000	3.000	25-ter	2	Riduzione del Fondo di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			3.000	3.000	3.000
25- quater	1	Autorizzazione al Ministero della salute di avvalersi fino ad un massimo di 50 unità di personale in comando per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria		5.785	5.785	5.785	5.785	25- quater	4	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute Minori spese derivanti dalla modifica dell'art. 4, co. 2, legge n. 37/1989, che prevede la soppressione della possibilità di avvalersi di personale comandato per effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali			4.450	4.450	4.450
													1.335	1.335	1.335

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
25-sexies	1	((Screening & rimpatrio destinato ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) e quelli detenuti in carcere, nati tra il 1969 e 1989, per prevenire, eliminare e smadicare il virus dell'epatite C-HCV))			30.000	41.500		25-sexies	3	d Piano sanitario nazionale di cui all'art. 1, co. 34, legge n. 662/1996))			30.000	41.500	
26	1, lett. b)	Spese di funzionamento del CSIRT italiano, che viene costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza			2.000	2.000	2.000	26	1, lett. a)	b Suppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, co. 2, d.lgs. n. 65/2018 per l'assunzione di personale presso il CSIRT italiano			1.300	1.300	1.300
27-bis	1, lett. a), n. 1	Indennità di servizio all'estero e degli altri oneri connessi per il servizio all'estero per 40 unità di personale aggiuntivo presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	*		5.886	5.886	5.886	26	1, lett. b)	b Sostituzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, co. 10, d.lgs. n. 65/2018 per le spese di funzionamento del CSIRT italiano			700	700	700
27-bis	1, lett. a), n. 2	Assunzione di ulteriori 50 unità (di cui 16 impiegati di concetto; 20 esecutivi; 14 ausiliari) del personale locale assunto nei Paesi in cui l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo opera	*		747	1.121	1.143	27-bis	6	b Riduzione del finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'art. 18, co. 2, lett. c), legge n. 125/2014			11.208	11.656	11.679
27-bis	3	Assunzione di 9 unità aggiuntive presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nell'ambito della procedura concorsuale autorizzata dall'art. 1, co. 336, legge n. 145/2018	*		375	450	450								
27-bis	5	Somme da assegnare per sostenere le spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo			4.200	4.200	4.200								

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
28	1	Rideterminazione dell'autorizzazione di spesa per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza				22.000		28	1	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004				10.000		
								28	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale				12.000		
28	2, lett. a)	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 587, legge n. 145/2018, per le spese per la conduzione, manutenzione e smantellamento del Padiglione Italia, derivanti dalla partecipazione italiana all'Esposizione universale - Expo 2020 Dubai			3.500					Risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione dell'art. 1, co. 268, legge n. 205/2017, che aveva istituito un Fondo per la concessione di un contributo a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini o imprese italiani per le crisi politico-finanziarie del Venezuela nel 2013 e Libia del 2011			10.000			
28	3	Incremento dello stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'art. 30, co. 1, d.l. n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014			6.500											
28	3-bis	Proroga fino al 2022 del finanziamento al <i>Milan Center for food law and policy</i> per la realizzazione di interventi e iniziative collegate all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile				500	500	28	3-ter	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				500	500	

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

OPNERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
29	1	((Rimborso delle imposte sui redditi indebitamente pagate dai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa))			160.000			29	1	((Utilizzo delle risorse stanziata a legislazione per tali rimborsi e presenti sui capp. 3811 e 4015))			160.000		
31-bis	3	Contributo a favore della Città metropolitana di Roma da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole			20.000	20.000	20.000	31-bis	4	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			25.000	25.000	25.000
31-bis	3	Contributo a favore della Città metropolitana di Milano da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole			10.000	10.000	10.000	31-bis	4	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'interno			5.000	5.000	5.000



Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
32	2-bis	Trasferimento all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze, per la realizzazione delle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione ed analisi dell'infanzia e l'adolescenza				5.000	5.000	32	2-ter, lett. b)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				5.000	5.000
33	1, lett. a)	Attribuzione di risorse straordinarie a favore della Regione Liguria al fine di procedere al rinnovo parco mezzi utilizzati nella Città metropolitana di Genova, con priorità dei mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi			20.000			33	3	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 1072, legge n. 205/2017, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del MIT per il finanziamento del Piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale			20.000		
33	1, lett. a-bis )	Agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi a favore delle imprese ubicate o che si insedieranno nell'ambito della Zona franca urbana di Genova entro il 31 dicembre 2020						33	3-bis	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, relativa all'esenzione al pagamento delle imposte per le imprese che hanno la sede principale o operativa all'interno della zona franca			5.000		
38-bis	1	<i>((Oneri derivanti dal venir meno delle sanzioni comminate agli enti che non hanno rispettato il pareggio di bilancio, per effetto della proroga introdotta per la presentazione della documentazione per attestare il conseguimento del pareggio di bilancio))</i>			758			38-bis	2	<i>((A valere sulle risorse non utilizzate di cui all' art. 1, co. 479, lett. b), legge n. 232/2016, che ha introdotto un sistema premiale in favore degli enti territoriali che conseguono oltre il pareggio di bilancio una serie di risultati positivi))</i>			758		

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
38-bis	4	Attribuzione di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane, di cui all'art. 1, co. 1076, legge n. 205/2017			10.000	10.000	25.000	38-bis	5	Riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 63, legge n. 160/2019, destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di Province e Città metropolitane			10.000	10.000	25.000
39	1	Avvalimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una società <i>in house</i> per la gestione delle attività legate alle misure per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni			2.000	4.000	4.000	39	14	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze			2.000	4.000	4.000
39	14-bis	Proroga al 2022 della sospensione dell'obbligo di rimborsare le quote capitali delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle Regioni ai sensi del d.l. n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013					5.800	39	14-ter	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004					5.800
10	3	Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, co. 16, legge n. 205/2017 relativa al rimborso da parte del MIPAAF delle somme anticipate dalle Regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi		30.000											
14	1	Incremento del Fondo rotativo finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero, mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato per le imprese esportatrici		50.000				43	4	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004		213.000			
43	3	Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009		133.000											

segue

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
11	3	Applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale più favorevole per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione cedute a società successivamente dichiarate fallite		4.300				43	8	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze		4.300			
<b>TOTALE</b>				<b>217.300</b>	<b>200.250</b>	<b>294.876</b>	<b>320.717</b>	<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>		<b>217.300</b>	<b>200.250</b>	<b>296.883</b>	<b>323.268</b>

1 L'importo indicato per il 2021 è calcolato al netto delle maggiori entrate IRES (pari a € 4,8 mln) e delle minori spese IRAP (pari a € 0,8 mln)

2 L'importo indicato è calcolato al lordo dei risparmi di spesa (pari ad € 1,5 mln) derivanti dai commi 1, 2 e 3 della medesima disposizione che riducono la durata del corso di formazione

\* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 4

Legge 5 marzo 2020, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			2019	2020	2021	2022				2019	2020	2021	2022
1	3	Spese di personale derivanti dall'istituzione del Ministero dell'istruzione e conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca		1.934	1.940	1.940	5	1, lett. a)	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca		3.483	3.439	4.408
1	3	Spese di personale derivanti dall'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca		328	393	393	5	1, lett. b)	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			966	966
1	3	Spese di funzionamento derivanti dall'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca		132	80	80	5	1, lett. c)	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440/1997			969	
2	2	Istituzione di due posti di funzione dirigenziale generale presso il Ministero dell'istruzione e di un posto di funzione dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca		655	693	693							
3	3-bis	Incremento della dotazione organica dei posti di dirigente non generale e della aree funzionali III, II e I presso il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca		435	1.302	1.302	5						
4	12	Istituzione di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca			260	260							

**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4	12	Istituzione di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca				291	291								
4	12	Assunzione di 10 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, posizione economica FI per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca				415	415								
5	2-bis	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 59/2017 finalizzata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado			5.000			5	2-ter	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125, legge n. 107/2015 relativa all'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative			5.000		
<b>TOTALE</b>					<b>8.483</b>	<b>5.374</b>	<b>5.374</b>			<b>TOTALE</b>			<b>8.483</b>	<b>5.374</b>	<b>5.374</b>

SCHEDA N. 5

Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4	1	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione civile)			20.000			4	2	b			20.000		
4	1	((Incremento dello stanziamento previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'insorgenza e la diffusione del Covid-19))			20.000			4	1	b			20.000		
<b>TOTALE</b>					<b>20.000</b>			<b>TOTALE</b>					<b>20.000</b>		

SCHEDA N. 6

Legge 13 febbraio 2020, n. 15 - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COBERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
2	6	Istituzione nello stato di previsione del MIBAC del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura			4.350	4.350	4.350	12	1, lett. a)	Accantonamento parte corrente - Ministero per i beni e le attività culturali	
2	7	Conferimento di tre incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale, per un massimo di 36 mesi, per supportare il Centro per il libro e la cultura per le azioni preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione			150	150	150	12	1, lett. b)	Risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione dell'art. 1, co. 318, legge n. 205/2017 che aveva previsto l'istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura, prevista dall'art. 11 della medesima legge	
4	1	Finanziamento dei progetti presentati dalla città assegnataria del titolo "Capitale italiana del libro"			500	500	500	12	1, lett. c)	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, co. 763, legge n. 145/2018	
5	4	Autorizzazione di spesa per organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche			1.000	1.000	1.000				
6	2	Istituzione nello stato di previsione del MIBAC del Fondo "Carta della cultura" per contribuire alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali per i nuclei familiari economicamente svantaggiati			1.000	1.000	1.000	12			
10	1	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 319, legge n. 205/2017, al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri			3.250	3.250	3.250				
<b>TOTALE</b>					<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>9.250</b>			<b>TOTALE</b>	
					<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>9.250</b>			<b>TOTALE</b>	

SCHEDA N. 7

Legge 28 febbraio 2020, n. 17 - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	3	Minori entrate derivanti dalla rinuncia da parte dello Stato all'incasso delle indennità di occupazione delle aree demaniali oggetto del trasferimento al patrimonio disponibile per Comune di Chioggia			800	200	200	1	3	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze			800	200	200
<b>TOTALE</b>					<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>TOTALE</b>				<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

SCHEDA N. 8

Legge 2 aprile 2020, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
1	1	Trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti per i quali l'imposta lorda risulta maggiore della detrazione per redditi da lavoro dipendente spettante	*		5.523.300	13.256.000	13.256.000	4	1, b a)	Riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, co. 7, legge n. 160/2019		3.000.000	3.850.000	3.574.000
2	1	Minor gettito a titolo IRPEF derivante dall'applicazione dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per i redditi da lavoro dipendente	*		1.345.700	269.100		4	1, b)	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), disposta dall'art. 3 della medesima legge, che prevedeva l'istituzione del c.d. "Bonus 80 euro"		4.191.660	9.682.000	9.682.000
2	1	Minor gettito a titolo di addizionale regionale derivante dall'applicazione dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per i redditi da lavoro dipendente	*			4.600		4	1, b c)	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, co. 55, d.l. n. 225/2011, convertito dalla legge n. 10/2011, che consente di convertire in credito di imposta le attività per imposte anticipate nel caso di perdite di esercizio rilevate nel bilancio individuale della società		267.000		
2	1	Minor gettito a titolo di addizionale comunale derivante dall'applicazione dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per i redditi da lavoro dipendente	*			2.300								
3	3	Istituzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA			589.000									
<b>TOTALE</b>					<b>7.458.000</b>	<b>13.532.000</b>	<b>13.256.000</b>	<b>TOTALE</b>				<b>7.458.660</b>	<b>13.532.000</b>	<b>13.256.000</b>

\* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 9

Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
2	1	Autorizzazione al Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo determinato, non superiore a 3 anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari, e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione (area IJIF1) da destinare agli uffici periferici			5.093	6.791	6.791	2	2	a Accantonamento parte corrente - Ministero della salute			2.345	5.369	2.000
								2	2	b Riduzione del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			2.748	1.422	4.791
4	2	((Opere di edilizia sanitaria necessarie a rendere idonee all'accoglienza e all'assistenza le aree sanitarie temporanee, attivate sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubblica o privata))	1		50.000			4	4	b ((A valere sulle risorse di cui all'art. 20, legge n. 67/1988, previste per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, come rifinanziato dall'art. 1, co. 555, legge n. 145/2018 per la quota non ancora ripartita tra le Regioni))			50.000		
5-quinquies	1	((Autorizzazione al Dipartimento della protezione civile per l'acquisto di 5.000 impianti di ventilazione assistita e relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori))			185.000			5-quinquies	2	b ((A valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018))			185.000		

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
8	1	Autorizzazione al Ministero della difesa al conferimento di incarichi individuali a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile, fino a un massimo di 6 unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'area III/FI, con profilo di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica			115	115		8	4, lett. a)	Riduzione del Fondo a disposizione per eventuali deficienze nei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'art. 613, d.lgs. n. 66/2010			115		
10	1	((Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e 100 infermieri mediante incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi eventualmente prorogabili))			15.000			10	2	((A valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialistici ambulatoriali))			15.000		

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
11	1	Incremento della dotazione finanziaria di parte corrente dell'Istituto superiore della sanità, anche al fine di consentire il reclutamento straordinario di 50 unità di personale a tempo determinato			4.000	4.000	4.000	11	2	Riduzione del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			4.000	4.000	4.000
19	10-bis e 10-ter	((Concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, nel caso di datori di lavoro con sedi produttive nei comuni della cd. zona rossa di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020, ovvero non aventi sede legale o unità produttiva nei suddetti comuni ma limitatamente ai lavoratori che hanno residenza o domicilio in tali comuni))			5.800			19	10- quater b	((A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))			10.200		
19	10-bis e 10-ter	((Concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, nel caso di datori di lavoro con sedi produttive nei comuni della cd. zona rossa di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020, ovvero non aventi sede legale o unità produttiva nei suddetti comuni ma limitatamente ai lavoratori che hanno residenza o domicilio in tali comuni))			4.400										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
20	7- bis	((Concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i datori di lavoro con unità produttive nei comuni della cd. zona rossa di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso in trattamento di integrazione salariale straordinario))			900			20	7- ter	((A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))			900		
22	8- bis	((Concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per i lavoratori non tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o dai Fondi di solidarietà, dipendenti di datori di lavoro con sedi produttive nei comuni della cd. zona rossa di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020, ovvero non aventi sede legale o unità produttiva nei suddetti comuni ma limitatamente ai lavoratori che hanno residenza o domicilio in tali comuni))			7.300			22	8- ter	((A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))			7.300		
22	8- quater	((Concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, con unità produttive nella Regione Lombardia, ovvero non aventi sede legale o unità produttiva o operativa nella suddetta Regione ma limitatamente ai lavoratori che hanno residenza o domicilio in tali Regioni, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o dai Fondi di solidarietà))			135.000			22	8- quinquies	((A valere sulle risorse non utilizzate e assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 44, co. 6- bis, d.lgs. n. 148/2015))			200.000		

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
22	8- quater	((Concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, con unità produttive nella Regione Veneto, ovvero non aventi sede legale o unità produttiva o operativa nella suddetta Regione ma limitatamente ai lavoratori che hanno residenza o domicilio in tali Regioni, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o dai Fondi di solidarietà))			40.000										
22	8- quater	((Concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, con unità produttive nella Regione Emilia-Romagna, ovvero non aventi sede legale o unità produttiva o operativa nella suddetta Regione ma limitatamente ai lavoratori che hanno residenza o domicilio in tali Regioni, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o dai Fondi di solidarietà))			25.000						(Vedi pagina precedente)				

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
43	1	((Trasferimento di risorse da parte di INAIL a favore di Invitalia da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale))			50.000			43	1	d ((A valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 INAIL finalizzate al finanziamento e progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 11, co. 5, d.lgs. n. 81/2008))			50.000		
43	2	((Assunzione a tempo indeterminato presso INAIL di 100 unità di personale con qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro))			821	4.927	9.854	43	3	d ((A valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL))			821	4.927	9.854
44-bis	1	((Riconoscimento di un'indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti che svolgono la loro attività nei comuni della cd. zona rossa di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020 alla data del 23 febbraio 2020 o che siano ivi residenti o domiciliati))			5.800			44-bis	3	b ((A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009))			5.800		
72	4-bis, lett. a)	Integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza			1.000			72	4-quarter	a Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			5.000		
72	4-bis, lett. b)	Integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o necessità			4.000										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	6	Riduzione da 24 a 12 mesi della durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia con conseguente anticipo nella posizione di Viceprefetto aggiunto				2.513		74	8	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno				2.513	
78	3-bis	Incremento dell'indennità di cui all'art. 3, co. 4, d.l. n. 1/2001, convertito dalla legge n. 49/2001 a favore del personale dell'Ispettorato centrale della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari			2.000			78	3-bis	Accantonamento parte corrente - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			2.000		
78	4-novies	((Concessione delle agevolazioni erogate dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, co. 354, legge n. 311/2004 agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola))			100.000			78	4-novies	((A valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, co. 354, legge n. 311/2004))			100.000		
86	1	Autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e rifunionalizzazione degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alla diffusione delle notizie sulla diffusione del Covid-19						86	3	Accantonamento parte capitale - Ministero della giustizia				10.000	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
86- bis	2	((Proroga del periodo di accoglienza dei migranti nei centri di accoglienza nelle strutture del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1- sexies, d.l. n. 416/1989, convertito dalla legge n. 39/1990))			42.354			86- bis	5	d	((Anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 di cui all'art. 1, co. 767, legge n. 145/2018))	42.354
89	1	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo di parte corrente e di parte capitale per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, diretto al sostegno degli operatori colpiti dalle misure adottate per l'emergenza Covid-19			60.000			89	3, lett. b)	b	Riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013	50.000
90- bis	1	((Modifica tecnica dell'applicativo tecnologico-informativo per l'ampiamiento della platea di beneficiari per il rilascio della carta della famiglia))			500			90- bis	2	b	((A valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, co. 1, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006))	500
94- bis	1	((Corresponsione di un'indennità di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana lungo l'impianto funiviario di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2019))			1.500			94- bis	1	d	((A valere sulle risorse disponibili in capo alla Regione Liguria ai sensi dell'art. 44, co. 11- bis, d.lgs. n. 148/2015))	1.500

segue

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
94-bis	4	Progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari per il ripristino delle funzionalità dell'impianto funiviario di Savona			4.000			94-bis	7	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'art. 1, co. 95, legge n. 145/2018, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del MIT finalizzate al potenziamento e ammodernamento delle ferrovie regionali			4.000		
119	1	((Riconoscimento di un'indennità una tantum ai magistrati onorari in servizio a seguito della sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali dovuta alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19))			9.720			119	4	((Nell'ambito delle risorse iscritte nel programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" dello stato di previsione del Ministero della Giustizia))			9.720		
1	2	((Incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria e del personale non dirigente, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19))			250.000			18	1	((A valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020))			350.000		

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	3	((Autorizzazione di ulteriore spesa al fine di procedere al reclutamento mediante incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e collaborativa, non superiore a 6 mesi prorogabili, del personale delle professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari, nonché dei medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di scuole di specializzazione, ed inoltre, per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'impossibilità di assumere personale, dirigenti medici, veterinari, sanitari e operatori socio-sanitari posti in quiescenza))			100.000					(Vedi pagina precedente)					
2- sexies	1	((Incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna delle aziende sanitarie locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale))			6.000			18	1	d	((A valere sulle risorse aggregate del finanziamento nazionale standard cui concorre lo Stato))		6.000		
3	1 e 2	((Autorizzazione di spesa per la stipula di contratti finalizzati all'incremento di acquisti di ulteriori prestazioni sanitarie da erogatori privati, da stipularsi anche con strutture non accreditate purché autorizzate))			240.000										
3	3	((Autorizzazione di spesa per avvalersi del personale sanitario, dei locali e delle apparecchiature delle strutture private, accreditate e non))			160.000			18	1	d	((A valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020))		400.000		

**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4-bis	1	((Istituzione, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, di unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero))	*		104.000			18	1	d ((A valere sulle risorse aggiuntive del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato))			104.000		
6	-	((Corresponsione di un'indennità per la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, di beni immobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza, nonché la requisizione in uso di strutture alberghiere per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o permanenza domiciliare))			150.000			18	3	b ((Nell'ambito dell'incremento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1 del 2018, previsto dal medesimo articolo))			150.000		
5	6	Autorizzazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale			50.000			126	1	d Emissione di titoli del debito pubblico			25000000		
7	1	Arruolamento eccezionale, a domanda di 120 ufficiali medici con grado di tenente dell'Esercito italiano, in servizio temporaneo, con ferma eccezionale della durata di un anno			4.774										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	1	Arruolamento eccezionale, a domanda di 200 sottoufficiali infermieri con grado di maresciallo dell'Esercito italiano, in servizio temporaneo, con ferma eccezionale della durata di un anno			6.420										
7	5	Mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento			2.555										
9	1	Predisposizione di 2 ospedali da campo <i>role 2 advance</i> con capacità di 12 posti letto in terapia intensiva e 10 posti letto in terapia ordinaria di reparto	*		20.000										
9	1	Approvvigionamento di 4 moduli aggiuntivi da associare ai <i>role 2</i> già disponibili	*		4.000										
9	1	Approvvigionamento macchinari e materiali per la produzione di dispositivi di protezione individuale	*		1.500										
9	1	Realizzazione di 6 posti letto	*		400										
9	1	Acquisto di materiale igienizzante	*		500										
9	1	Acquisto di 6 ambulanze di biocostruzione	*		900										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
9	1	Acquisto di 100.000 kit di protezione individuale	*		3.300										
9	1	Acquisto di 10 sistemi di trasporto isolati aviotrasportabili, 10 sistemi per eliotrasporto e 3 camere di isolamento campale	*		1.500										
9	1	Acquisto di farmaci per assistenza e terapia di supporto	*		2.000										
9	1	Potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del policlinico militare "Celio" di Roma	*		500										
9	2	Autorizzazione allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la produzione e la distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida			704										
18	1	Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato			1.410.000										
18	3	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018			1.650.000										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
18-bis	1	Autorizzazione di spesa a favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti sul territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime			3.000										
19	6	Erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi alternativi di cui all'art. 27, d.lgs. n. 148/2015	All. 3		50.000										
19	6	Contribuzione figurativa per l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi alternativi di cui all'art. 27, d.lgs. n. 148/2015	All. 3		30.000					(Vedi pagina precedente)					
19 e 21	-	Concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		245.600										

**Saldo netto da finanziare**  
(in migliaia)

COPERTURE																
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
																2019
19 e 21	-	Contribuzione figurativa per il trattamento di integrazione salariale ordinaria per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		113.600											
19 e 21	-	Concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		618.000					(Vedi pagina precedente)						
19 e 21	-	Contribuzione figurativa per il trattamento di integrazione salariale ordinaria per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		370.000											

**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
20	1	Concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso in trattamento di integrazione salariale straordinario	*		201.800										
20	1	Contribuzione figurativa per il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso in trattamento di integrazione salariale straordinario	*		136.400										
22	1	Concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o dai Fondi di solidarietà	*		2.320.100										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
22	1	Contribuzione figurativa per il trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o dai Fondi di solidarietà	*		973.100										
22-bis	1	Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo a favore dei familiari dei medici, infermieri e operatori socio-sanitari che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività lavorativa prestata, una patologia che abbia condotto alla morte per effetto diretto o per concausa del contagio da Covid-19			10.000					(Vedi pagina precedente)					
23	1	Fruizione del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado	*		1.011.000										

**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
ONERI											
23	3	Fruizione del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado	*		15.600						
23	3	Fruizione del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità, per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado	*		35.500					(Vedi pagina precedente)	
23	5	Fruizione del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità, per i genitori lavoratori con figli in situazione di handicap grave e di età superiore a 12 anni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale	*		86.200						

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
23	8	Corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> in alternativa al congedo parentale previsto dai precedenti commi del medesimo articolo, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato	*		97.100										
23	8	Corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> in alternativa al congedo parentale previsto dai precedenti commi del medesimo articolo, a favore dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995	*		2.000										
23	8	Corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> in alternativa al congedo parentale previsto dai precedenti commi del medesimo articolo, a favore dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS	*		5.300										
23	8	Corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> in alternativa al congedo parentale previsto dai precedenti commi del medesimo articolo, a favore dei lavoratori con figli in situazione di handicap grave e di età superiore a 12 anni	*		8.400										

(Vedi pagina precedente)

**Saldo netto da finanziare**  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
24	1	Incremento del numero di giorni di fruizione dei permessi retribuiti ex legge n. 104/1992, art. 33, nei mesi di marzo e aprile 2020 fino ad un massimo di 12	*		454.500										
		Contribuzione figurativa da versare per l'incremento del numero di giorni di fruizione dei permessi retribuiti ex legge n. 104/1992, art. 33, nei mesi di marzo e aprile 2020 fino ad un massimo di 12	*		149.900										
25	3	Corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> in alternativa al congedo parentale per l'assistenza e sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni, a favore dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza Covid-19			30.000										

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
26	1	Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai fini del riconoscimento del trattamento economico a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato	*		98.000										
26	1	Contribuzione figurativa connessa all'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai fini del riconoscimento del trattamento economico a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato	*		32.000					(Vedi pagina precedente)					
27	1	Riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> ai professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995			203.400										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
28	1	Riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad eccezione della Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge 335/1995			2.160.000										
29	1	Riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del provvedimento, purchè non titolari di pensione o altro rapporto di lavoro dipendente				103.800					(Vedi pagina precedente)				
30	1	Riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo					396.000								

**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

COPERTURE																
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
																2019
38	1	Riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non siano titolari di pensione			48.600											
44	1	Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per il reddito di ultima istanza finalizzato a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell'emergenza collegata al Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro			300.000					(Vedi pagina precedente)						
49	-	Misure relative al Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese dirette a rafforzare le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sull'economia nazionale	2		1.580.000											

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
54	4	Incremento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 2, co. 475, legge n. 244/2007 Trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) relative a perdite pregresse o eccedenze ACE nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, con conseguente minor gettito derivante dalla mancata applicazione delle imposte sulle future DTA iscritte per avvenuta sostituzione dell'art. 44-bis del d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019			400.000										
55	-		*3		857										
56	-	Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia finalizzato a assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996, finalizzata alla garanzia delle operazioni oggetto di misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese	*		1.730.000										
										(Vedi pagina precedente)					

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
57	3	Istituzione nello stato di previsione del MEF del Fondo a copertura delle garanzie concesse dallo Stato in favore della Cassa Depositi e Prestiti per le esposizioni da essa assunte riguardanti banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto di una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19			500.000										
63	1	Corresponsione di un premio a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, con reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020	*		880.500					(Vedi pagina precedente)					
64	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro			50.000										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
65	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa nella misura del 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1 (botteghe e negozi)	*		356.300										
68	1	Sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativi alla quota degli Enti previdenziali	*		270.200										
69	2	Sospensione per il mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione delle attività delle sale bingo del canone versato dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, ai sensi dell'art. 1, co. 636, lett. c), legge n. 147/2013	*		1.477										
69	3	Proroga al 2021 dell'entrata a regime del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, previsto dall'art. 27, d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019	*		27.920										
										(Vedi pagina precedente)					

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
72	1	Istituzione nello stato di previsione del MAECI del Fondo per la promozione integrata			150.000										
74	1	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso, a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista dal co. 01 del medesimo articolo	*		16.624										
74	1	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia non rientranti nel contingente del personale di rinforzo, ma comunque chiamato ad un impegno eccezionale rispetto alle ordinarie attività di Istituto a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista dal co. 01 del medesimo articolo	*		16.000						(Vedi pagina precedente)				

**Saldo netto da finanziare**  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	1	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale medico e paramedico appartenente alle Forze armate a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista dal co. 01 del medesimo articolo	*		1.119										
74	1	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale impiegato nella sala operativa appartenente alle Forze armate a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista dal co. 01 del medesimo articolo	*		639										

*(Vedi pagina precedente)*

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	1	Indennità giornaliera riconosciuta al personale in aggregazione da altre sedi ed impiegato nei servizi di ordine pubblico fuori sede a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista dal co. 01 del medesimo articolo	*		8.476										
74	1	Indennità giornaliera riconosciuta al personale individuato nei reparti territoriali ed impiegato nei servizi di ordine pubblico in sede a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista dal co. 01 del medesimo articolo	*		1.242						(Vedi pagina precedente)				

**Saldo netto da finanziare**  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	1	Spese di vettovigliamento per i servizi di ordine pubblico svolti in sede e fuori sede dal personale appartenente alle Forze di Polizia a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista dal co. 01 del medesimo articolo	*		7.200										
74	1	Spese di pernottamento per il personale in aggregazione da altre sedi ed impiegato nei servizi di ordine pubblico fuori sede a seguito dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista dal co. 01 del medesimo articolo	*		8.640						(Vedi pagina precedente)				
74	2	Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente al corpo della Polizia di Stato	*		5.373										



**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	2	Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente alle Forze armate	*		3.855										
74	2	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera al fine di potenziare il dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole	*		144					(Vedi pagina precedente)					
74	2	Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera	*		1.550										

**Saldo netto da finanziare**  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	2	Spese per l'acquisto di attrezzature e materiali per consentire di svolgere a distanza e in sicurezza le attività indifferibili anche ricorrendo a forme di lavoro agile, nonché di equipaggiamenti speciali individuali e collettivi per il personale operativo	*		1.270										
74	3	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco al fine di potenziare il dispositivo di soccorso per far fronte all'emergenza epidemiologica	*		1.296										
74	3	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal nucleo di specialisti NBCR appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco al fine di potenziare il dispositivo di soccorso per far fronte all'emergenza epidemiologica	*		778										
74	3	Richiamo del personale volontario dei Vigili del fuoco in sostituzione di personale risultato positivo al Covid-19 e sottoposto ad isolamento	*		900										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Modalità	Co.	Art.	2022
74	3	Spese per l'acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico e per incrementare i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale operativo e del personale nelle sedi di servizio, nonché di prodotti informatici e licenze <i>software</i> per l'espansione del lavoro agile	*		3.000						
74	4	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo (UtG) per lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il periodo di 90 giorni successivi al termine di validità del d.l. n. 9/2020	*		3.050			(Vedi pagina precedente)			
74	4	Spese di pulizia, sanificazione, disinfestazione degli ambienti, e acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo (UtG)	*		821						

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	4	Spese per l'acquisto di prodotti informatici e licenze software che consentono l'espansione del lavoro agile per il personale delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo (UtG)	*		1.000										
74	4	Spese di missione del personale delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo (UtG) comprensive del rimborso per le spese di trasporto A/R dalla sede di residenza a quella di missione, dei pasti giornalieri e dell'alloggio	*		1.766										
74	5	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, co. 2, lett. a) e b), legge n. 121/1981, per assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione di pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica			2.081										
74	6	Riduzione da 24 a 12 mesi della durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia con conseguente anticipo nella posizione di Viceprefetto aggiunto			838										

(Vedi pagina precedente)

**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	7	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori	*		2.078										
74	7	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dai direttori degli istituti penali per minorenni al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori	*		1.357						(Vedi pagina precedente)				
74	7	Oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, sia nelle ipotesi di rimborso delle spese di vitto e alloggio, sia nelle ipotesi di vitto e alloggio presso strutture dell'Amministrazione			1.585										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	7	Spese per la sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del personale della Polizia Penitenziaria nonché a tutela della popolazione detenuta			1.200										
74-ter	3	Proroga per ulteriore 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal contingente di personale delle Forze armate integrato di 253 unità ai sensi dell'art. 74, co. 01, della medesima legge	*		536										
74-ter	3	Proroga per ulteriore 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, dell'indennità onnicomprensiva per lo svolgimento di attività di ordine pubblico fuori sede svolte dal contingente di personale delle Forze armate integrato di 253 unità ai sensi dell'art. 74, co. 01, della medesima legge	*		670										
74-ter	3	Riconoscimento di un'indennità di marcia, missione oneri per ricognizioni e trasferimenti per l'intero arco temporale di 112 giorni a favore del contingente di personale delle Forze armate integrato di 253 unità ai sensi dell'art. 74, co. 01, della medesima legge	*		43										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE												
ONERI												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
74-ter	3	Spese di vitto per l'intero arco temporale di 112 giorni a favore del contingente di personale delle Forze armate integrato di 253 unità ai sensi dell'art. 74, co. 01, della medesima legge	*		425							
74-ter	3	Spese di alloggiamento per l'intero arco temporale di 112 giorni a favore del contingente di personale delle Forze armate integrato di 253 unità ai sensi dell'art. 74, co. 01, della medesima legge	*		992							
74-ter	3	Integrazione della retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato dall'intero contingente di 7.303 unità di personale delle Forze armate impiegate nel dispositivo "strade sicure"	*		7.496					(Vedi pagina precedente)		
77	1	Autorizzazione di spesa per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali e di dispositivi di protezione e igiene personali per il personale e per gli studenti			43.500							

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
78	2	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF di un Fondo per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti da imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e acquacoltura			100.000										
78	3	Incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'art. 58, d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012			50.000										
79	7	Istituzione di un Fondo per l'attuazione delle misure a compensazione dei danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri come conseguenza diretta dell'emergenza epidemiologica al fine di consentire la prosecuzione dell'attività			500.000										

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
80	1	Incremento della dotazione finalizzata a sostenere lo strumento agevolativo negoziale dei contratti di sviluppo di cui all'art. 43, d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008			400.000											
86	1	Autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alla diffusione delle notizie sulla diffusione del Covid-19			10.000											
89	1	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo di parte corrente e di parte capitale per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, diretto al sostegno degli operatori colpiti dalle misure adottate per l'emergenza Covid-19			70.000											



Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
96	1	Riconoscimento di un'indennità una tantum ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla Gestione separata			50.000										
100	1	Istituzione nello stato di previsione del MUR del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca			50.000										
105	1	Minor gettito contributivo derivante dall'estensione dal quarto al sesto grado di parentela il limite entro il quale per le attività agricole il lavoro svolto da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano rapporto di lavoro autonomo o subordinato	*		3.400										

**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
111	1	Minori entrate derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle regioni a statuto ordinario dal MEF e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.			338.900										
111	1	Maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale per effetto della sospensione del pagamento dei prestiti erogati alle regioni a statuto ordinario dal MEF e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.			4.300										
112	1	Minori entrate derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	All. 3		272.900										
112	1	Maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale per effetto della sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	All. 3		3.600										

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
114	1	Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, ambienti e mezzi dei Comuni			65.000										
114	1	Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, ambienti e mezzi delle Province e Città metropolitane			5.000										
115	2	Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Fondo finalizzato a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale			10.000										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
120	1 e 2, lett. a)	Incremento del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, co. 62, legge n. 107/2015 da destinare alle istituzioni scolastiche per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o al fine di potenziare quelli già in dotazione			10.000						
120	1 e 2, lett. b)	Incremento del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, co. 62, legge n. 107/2015 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per le piattaforme utili per l'apprendimento a distanza			70.000					(Vedi pagina precedente)	
120	1 e 2, lett. c)	Incremento del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, co. 62, legge n. 107/2015 da destinare alla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza			5.000						

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
120	4	Sottoscrizione di contratti con assistiti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, per assicurare anche nelle scuole di infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza			9.300										
120	6-bis	Stanziamiento a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o al fine di potenziare quelli già in dotazione e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per le piattaforme utili per l'apprendimento a distanza			2.000					(Vedi pagina precedente)					
126	1	Interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	ALL. 3		149.500										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
126	4	Incremento del Fondo per le esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'art. 3, co. 3, d.l. n. 3/2020, convertito dalla legge n. 21/2020			2.000.000					(Vedi pagina precedente)					
7	1	Arruolamento eccezionale, a domanda di 120 ufficiali medici con grado di tenente dell'Esercito italiano, in servizio temporaneo, con ferma eccezionale della durata di un anno				1.966		126	6, lett. a)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla medesima legge				80.180	123.820
7	1	Arruolamento eccezionale, a domanda di 200 sottoufficiali infermieri con grado di maresciallo dell'Esercito italiano, in servizio temporaneo, con ferma eccezionale della durata di un anno				2.644		126	6, lett. a)	Utilizzo delle minori spese derivanti dalla medesima legge				141.120	144.760
7	5	Mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento				1.052		126	6, lett. b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004				185.300	115.000

**Saldo netto da finanziare**  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
55	-	Minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile per effetto della deducibilità del canone DTA ai fini IRES	*			4.860	2.240								
55	-	Minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile per effetto della deducibilità del canone DTA ai fini IRAP	*			1.370	590								
55	-	Minor gettito derivante dalla mancata applicazione IRES sulle future DTA iscritte per avvenuta sostituzione dell'art. 44-bis del d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019	*			21.000	21.000				(Vedi pagina precedente)				
55	-	Minor gettito derivante dalla mancata applicazione IRAP sulle future DTA iscritte per avvenuta sostituzione dell'art. 44-bis del d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019	*			12.200	12.200								
55	-	Minor gettito derivante dalla mancata riscossione del canone DTA per avvenuta sostituzione dell'art. 44-bis del d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019	*			7.500	6.500								

**Saldo netto da finanziare**  
*(in migliaia)*

ONERI											COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
66	1	Minor gettito IRPEF per effetto della detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento per le erogazioni liberali in favore dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni senza scopo di lucro compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi per contrastare l'emergenza epidemiologica	*			62.300									
66	2	Minor gettito IRES per effetto della deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica	*			47.250									
66	2	Minor gettito IRAP per effetto della deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica	*			9.450									

*(Vedi pagina precedente)*



Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
54-bis	1	Incremento del Fondo rotativo di cui all'art. 2, co. 1, d.l. n. 251/2981 convertito dalla legge n. 394/1981, relativo agli interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Fondo Simest)			350.000			126	6-bis, lett. a)	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			20.000		
74	01	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti al corpo della Polizia di Stato, ai fini dello svolgimento per un periodo di 30 giorni dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19	*		1.385			126	6-bis, lett. b)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co. 180, legge n. 244/2007			20.000		
74	01	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti al corpo dell'Arma dei Carabinieri, ai fini dello svolgimento per un periodo di 30 giorni dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19	*		1.662			126	6-bis, lett. c)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'art. 3, co. 3, d.l. n. 3/2020, convertito dalla legge n. 21/2020			360.000		
74	01	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, ai fini dello svolgimento per un periodo di 30 giorni dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19	*		751			126	6-bis, lett. d)	Riduzione delle risorse del Fondo previsto dall'art. 1, co. 365, lett. b), legge n. 232/2016 destinato al finanziamento di assunzioni di personale a tempo indeterminato			5.056	386	386

**Saldo netto da finanziare**  
(in migliaia)

ONERI																
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
																COPERTURE
74	01	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze armate, ai fini dello svolgimento per un periodo di 30 giorni dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19	*		89											
74	01	Indennità onnicomprensiva/ordine pubblico a favore del personale appartenente alle Forze armate, ai fini dello svolgimento per un periodo di 30 giorni dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19	*		223					(Vedi pagina precedente)						
74	02	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai fini dello svolgimento per un periodo di 30 giorni dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19			432											

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	4	Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo (UtG) per lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 9/2020	*		133										
74-bis	1	Incremento di due posti dirigenziali, un posto per la prima fascia e un posto per la seconda, della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale della protezione civile			290	386	386				(Vedi pagina precedente)				
78	4-ter	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF di un Fondo rotativo destinato alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni della cd. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, per l'estinzione dei debiti bancari			10.000										
<b>TOTALE</b>					<b>24.473.913</b>	<b>414.096</b>	<b>385.607</b>	<b>TOTALE</b>					<b>25.505.764</b>	<b>420.405</b>	<b>394.757</b>

1 di cui - convenzionalmente l'onere complessivo viene imputato al primo anno

2 Tale norma è stata abrogata dall'art. 13, co. 12, d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020. I relativi oneri sono comunque riportati nel saldo di cui all'All. 3

3 L'importo è calcolato al netto delle maggiori entrate (pari ad € 126,96 mln) e delle minori spese (pari ad € 140,4 mln)

\* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 10

Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 - Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
3, 4 e 36	1, lett. a); 1, lett. b) e 1, lett. q) e nn)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo e assistente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		12.009	11.853	11.068								
3, 4 e 36	1, lett. f), n. 2; 1, lett. e) n. 2 e 1, lett. m)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente per l'attribuzione della qualifica di sovrintendente capo per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		1.277	3.602	1.251								
3, 4 e 36	1, lett. f), n. 2; 1, lett. e) n. 2 e 1, lett. m)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della qualifica di sovrintendente capo con 4 anni di qualifica per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		435	816		43	1, lett. a)	Utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 35, co. 1, d.l. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018		44.978			
3, 4 e 36	1, lett. f), n. 2; 1, lett. e) n. 2 e 1, lett. m); r) e oo)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo con 4 anni di qualifica e sovrintendente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		1.579	3	479	43	1, lett. b)	Riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 35, co. 1, d.l. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, relativo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate		4.914	121.284	106.741	105.577
3, 4 e 36	1, lett. i); 1, lett. h) e 1, lett. m) e hh)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di vicesovrintendente e dell'accesso alla qualifica rispettivamente di sovrintendente e di sovrintendente tecnico per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		1.100	716	2.689								

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

OPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
3, 4, 6 e 36	1, lett. p); 1, lett. p); 1, lett. f) e 1, lett. n), ii) e qq)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di ispettore, ispettore tecnico e orchestrale ispettore tecnico per la promozione alla qualifica rispettivamente di ispettore capo, ispettore capo tecnico e orchestrale ispettore capo tecnico per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		2	1	1								
3, 4, 6 e 36	1, lett. p); 1, lett. p); 1, lett. f) e 1, lett. o), ll) e qq)	Riduzione degli anni di permanenza nel ruolo di ispettore capo, ispettore capo tecnico e orchestrale ispettore capo tecnico per la promozione alla qualifica rispettivamente di ispettore superiore, ispettore superiore tecnico e orchestrale ispettore superiore tecnico per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		259	153	364								
3, 4 e 36	1, lett. q); 1, lett. q) e 1, lett. p) e mm)	Riduzione degli anni di permanenza nel ruolo di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico per la promozione alla qualifica rispettivamente di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		1.086	728	460				(Vedi pagina precedente)				
3, 4 e 36	1, lett. q); 1, lett. q) e 1, lett. s) e pp)	Riduzione degli anni di permanenza nel ruolo di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*		602	660	663								
4	1, lett. r), capoverso lett. c), n. 2	Incremento di 1 unità della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici, con contestuale riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici nell'ambito del corpo della Polizia di Stato	*		114	114	114								



Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
ONERI															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	1, lett. s) e lett. cc)	Introduzione a regime del sistema del cd. doppio scrutinio per le promozioni dalla qualifica di primo dirigente tecnico e ri pettivamente di dirigente superiore tecnico e dirigente superiore medico nell'ambito del corpo della Polizia di Stato	*	19	19	19	6								
14 e 24	1, e 1, lett. a)	Rimodulazione organica del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri mediante il passaggio dalla qualifica di tenente colonnello alla qualifica di colonnello	*	417	417	417	417								
14 e 24	1, e 1, lett. a)	Rimodulazione organica del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri mediante il passaggio dalla qualifica di tenente colonnello alla qualifica di generale di brigata	*	180	180	180	180								
14 e 24	1, e 1, lett. a)	Rimodulazione organica del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri mediante il passaggio dalla qualifica di tenente colonnello alla qualifica di generale di divisione	*	136	136	136	136								
14 e 24	1, e 1, lett. a)	Rimodulazione organica del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri mediante il passaggio dalla qualifica di tenente colonnello alla qualifica di generale di divisione	*	92	92	92	92								
18 e 25	1,lett. a);c) e d) e 1, lett. o)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo ordinario a maresciallo capo del personale del ruolo ordinario e forestale dell'Arma dei Carabinieri	*	1.312	1.312	942	385								
18 e 25	1,lett. a);c) e d) e 1, lett. m);n); o)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo capo a maresciallo maggiore del personale del ruolo ordinario e forestale dell'Arma dei Carabinieri	*	1.473	1.473	614	985								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
18 e 25	1, lett. a), c) e d) e 1, lett. o)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo maggiore a luogotenente del personale del ruolo ordinario e forestale dell'Arma dei Carabinieri	*		2.252	1.913	2.260								
18 e 25	1, lett. a), c) e d) e 1, lett. p)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di luogotenente a luogotenente carica speciale del personale del ruolo ordinario e forestale dell'Arma dei Carabinieri	*		1.166	1.424	2.072								
20 e 25	1, lett. a), b), c) e d) e 1, lett. q) n. 1	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di vice brigadiere a brigadiere del personale del ruolo ordinario e forestale dell'Arma dei Carabinieri	*		1.966	1.531	2.255								
20 e 25	1, lett. a), b), c) e d) e 1, lett. q) n. 3	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di brigadiere a brigadiere capo del personale del ruolo ordinario e forestale dell'Arma dei Carabinieri	*		1.185	629	624								
20	1, lett. a), b), c) e d)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di brigadiere capo a brigadiere capo con 4 anni nella qualifica del personale del ruolo ordinario e forestale dell'Arma dei Carabinieri	*		134	161	162								
20 e 25	1, lett. a), b), c) e d) e 1, lett. f) n. 3 e r)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di brigadiere capo con 4 anni nella qualifica a brigadiere con qualifica speciale del personale del ruolo ordinario e forestale dell'Arma dei Carabinieri	*		3.822	3.239	1.448								
22 e 25	1, lett. b) e 1, lett. f) n. 4 e s)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di appuntato scelto a appuntato scelto con qualifica speciale del personale dell'Arma dei Carabinieri	*		6.987	4.811	8.426								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
23	1, lett. b)	Incremento soprannumerario transitorio, per un massimo di 3.500 unità, della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri	*		737	1.599	2.460								
24	1, lett. b)	Rimodulazione organica del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri mediante il passaggio dalla qualifica di tenente colonnello alla qualifica di generale di divisione	*				68								
24	1, lett. d)	Modifica dei limiti ordinamentali di collocamento in congedo con conseguente maggior numero di pensioni annue riferite al personale appartenente agli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei Carabinieri	*			1.048	655								
24	1, lett. d)	Modifica dei limiti ordinamentali di collocamento in congedo con conseguente maggior numero di pensioni annue riferite al personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori dell'Arma dei Carabinieri	*			291	222								
24	1, lett. d)	Modifica dei limiti ordinamentali di collocamento in congedo con conseguente maggior numero di erogazioni del trattamento di fine rapporto annue riferite al personale appartenente agli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei Carabinieri	*			1.020	637								
24	1, lett. d)	Modifica dei limiti ordinamentali di collocamento in congedo con conseguente maggior numero di erogazioni del trattamento di fine rapporto annue riferite al personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori dell'Arma dei Carabinieri	*			762	73								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
25	1, lett. a)	Istituzione di un ruolo straordinario ad esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti per l'immissione fino ad un massimo di 600 unità appartenenti alla qualifica di brigadiere capo con qualifica speciale dell'Arma dei Carabinieri	*				46								
25	1, lett. o) n. 2.3	Avanzamenti straordinari al grado apicale di luogotenente per gli ex marescialli aiutanti con meno di 8 anni di anzianità nel grado, che avevano già raggiunto il grado apicale ma non ancora promossi e per gli ex marescialli capo con almeno 8 anni di anzianità nel grado dell'Arma dei Carabinieri	*		1.784	5.651	4.574								
25	1, lett. o) n. 3	Adeguamento al grado di luogotenente per i marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio nell'Arma dei Carabinieri	*		7	2	2								
26	1, lett. b)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di appuntato scelto a appuntato scelto con qualifica speciale del personale del corpo della Guardia di Finanza	*		3.111	1.657	1.519								
26	1, lett. g)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di brigadiere a brigadiere capo del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza	*		513	518	579								
26	1, lett. g)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di brigadiere capo a brigadiere capo con 4 anni nella qualifica del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza	*		373	917	981								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
26	1, lett. g)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di brigadiere capo con 4 anni nella qualifica a brigadiere con qualifica speciale del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza	*		1.422	542	549								
26	2	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo ordinario e maresciallo capo al ruolo rispettivamente di maresciallo capo e maresciallo aiutante del personale del Corpo della Guardia di Finanza	*		914	665	586								
26	2	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo aiutante a luogotenente del personale del Corpo della Guardia di Finanza	*		1.853	1.343	1.507								
26	2	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo aiutante cd "raggiunto" già luogotenente a luogotenente con cariche speciali del personale del Corpo della Guardia di Finanza	*		825	1.180	883								
26	2	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di luogotenente a luogotenente con cariche speciali del personale del Corpo della Guardia di Finanza	*		524										
27	1, lett. u)	Fissazione di una decorrenza unica per le promozioni a scelta dal grado di capitano al grado di maggiore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*		8	8	8								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
27	1, lett. v)	Fissazione di una decorrenza unica per le promozioni a scelta dal grado di maggiore al grado di tenente colonnello al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	5	5	5	5				
27	1, lett. v)	Fissazione di una decorrenza unica per le promozioni a scelta dal grado di tenente colonnello al grado di colonnello al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	87	87	87	87				
27	1, lett. v)	Fissazione di una decorrenza unica per le promozioni a scelta dal grado di colonnello al grado di generale di brigata al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	12	12	12	12				(Vedi pagina precedente)
27	1, lett. v)	Fissazione di una decorrenza unica per le promozioni a scelta dal grado di generale di brigata al grado di generale di divisione al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	24	24	24	24				
27	2 e 3	Rimodulazione degli organici del ruolo ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza mediante incremento di unità nei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione, generale di brigata, colonnello e tenente colonnello del ruolo tecnico amministrativo logistico e corrispondente riduzione di 32 unità del grado di tenente colonnello	*	551	551	551	551				

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
30 e 34	1, lett. b) e 1, lett. b)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo e assistente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria	*	2.157	2.032	3.380									
30 e 34	1, lett. d), n. 2 e 1, lett. c), n. 2	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo e sovrintendente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria	*	1	424	427									
30 e 34	1, lett. f) e 1, lett. d)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di vice sovrintendente e vicesovrintendente tecnico per l'attribuzione della qualifica di sovrintendente per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria	*	393	253	4									
30	1, lett. f)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente per l'attribuzione della qualifica di sovrintendente capo per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria	*	15	577	627									
30	1, lett. f)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della qualifica di sovrintendente capo con 4 anni nella qualifica per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria	*	203	86	84									
30	1, lett. f)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo con 4 anni nella qualifica per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria	*	710	304	284									

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
30, 33 e 34	1, lett. l), 1 e 1, lett. e)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di ispettore e ispettore tecnico per l'attribuzione rispettivamente della qualifica di ispettore capo e ispettore capo tecnico per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria e della Banda musicale della Polizia penitenziaria	*				338				
30, 33 e 34	1, lett. m), 1 e 1, lett. f)	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di ispettore capo e ispettore capo tecnico per l'attribuzione rispettivamente della qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria e della Banda musicale della Polizia penitenziaria	*		302	41	802				
30 e 33	1, lett. m) e 1	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di ispettore superiore per l'attribuzione della qualifica di sostituto commissario per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria e della Banda musicale della Polizia penitenziaria	*		581	104	60				
30 e 33	1, lett. m) e 1	Riduzione degli anni di permanenza nella qualifica di sostituto commissario per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria e della Banda musicale della Polizia penitenziaria	*		34	14	5				
32 e 34	1, lett. q) e 1, lett. q)	Incremento della dotazione organica di 51 unità con qualifica di primo dirigente e 1 unità con qualifica di primo dirigente tecnico con contestuale riduzione della dotazione organica rispettivamente di 65 unità con qualifica di commissario coordinatore e 1 unità di commissario tecnico biologo	*				1.763				

(Vedi pagina precedente)

**Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)**

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
36	1, lett. b)	Incremento soprannumerario transitorio, per un massimo di 4.000 unità, della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del corpo della Polizia di Stato	*	1.871	3.118	4.053									
36	1, lett. f)	Anticipazione del termine di effettuazione dei concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore connessi alle vacanze organiche presenti al 31 dicembre 2016, per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	644	3.020	2.376									
36	1, lett. b) capoverso lett. r- <i>quater</i> )	Concorso straordinario per titoli per 1.000 posti di sostituto commissario riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso, per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	1.826	1.521										
36	1, lett. gg) n. 3	Riduzione degli anni di permanenza nel ruolo di commissario tecnico per la promozione alla qualifica di commissario capo tecnico per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato	*				22								
36	1, lett. zz)	Promozione alla qualifica di medico capo, da parte dei medici principali frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato	*				39								
36	1, lett. zz)	Promozione alla qualifica di medico capo, da parte dei medici principali frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato	*				102								
38	1, lett. e), capoverso co. 15- <i>undecies</i>	Procedure straordinarie di promozione a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante riservate ai marescialli capo con almeno 3 anni di anzianità di grado per il Corpo della Guardia di Finanza	*	569			1.138								

*(Vedi pagina precedente)*

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
38	1, lett. e), capoverso co. 15- <i>duodecies</i>	Selezione per titoli straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017 per il Corpo della Guardia di Finanza	*			1.136	1.136								
38	1, lett. l), capoverso n. 2.3	Concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli annui da trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che abbiano un'età anagrafica non inferiore a 55 anni per il Corpo della Guardia di Finanza	*			23									
38	1, lett. u), capoverso co. 42- <i>ter</i>	Conferimento di una promozione ulteriore a quelle previste dal grado di colonnello al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario del Corpo della Guardia di Finanza	*			12	12								
38	1, lett. u), capoverso co. 42- <i>ter</i>	Conferimento di una promozione ulteriore a quelle previste dal grado di generale di divisione al grado di generale corpo d'armata del ruolo normale - comparto ordinario del Corpo della Guardia di Finanza	*			30	30				(Vedi pagina precedente)				
38	1, lett. cc), capoverso co. 56- <i>bis</i> , lett. a)	Conferimento di due promozioni ulteriori a quelle previste dal grado di colonnello al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale del Corpo della Guardia di Finanza	*		12	12	24								
38	1, lett. dd)	Aumento di un posto da mettere a concorso per il ruolo di esecutori della banda musicale della Guardia di Finanza	*		5	5	5								
38	1, lett. ee)	Incremento soprannumerario transitorio, per un massimo di 1.750 unità, della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza tra le degli appuntati scelti, appuntati e finanzieri	*				439								

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
39	1, lett. a), capoverso lett. a-ter	Incremento soprannumerario transitorio, per un massimo di 1.500 unità, della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Polizia penitenziaria	*		686	1.122	1.497								
39	1, lett. b) capoverso co. 14- <i>septiesdecies</i>	Concorso straordinario per titoli per 150 posti di sostituto commissario riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria	*			274	274								
40	1, lett. a)	Misura di salvaguardia del compenso per il lavoro straordinario prestato dal personale dell'Arma dei Carabinieri che riveste la qualifica di capitano alla data del 1° gennaio 2018 e non ha maturato un'anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o dei ruoli corrispondenti o della nomina ad ufficiale	*	807	197	105									
40	1, lett. a)	Misura di salvaguardia del compenso per il lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo della Guardia di Finanza che riveste la qualifica di capitano alla data del 1° gennaio 2018 e non ha maturato un'anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o dei ruoli corrispondenti o della nomina ad ufficiale	*			18	18								
40	1, lett. b)	Somme da destinare al meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di Polizia e armate		48	7.009	10.216	5.476								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale del ruolo di base promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	2.960							
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale del ruolo di base promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*	1.351							
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale del ruolo di base promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	1.353							
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale del ruolo di base promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria	*	1.153							(Vedi pagina precedente)
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale dei ruoli sovintendenti promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	573							
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale dei ruoli sovintendenti promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*	2							

segue

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale dei ruoli sovintendenti promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	24							
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale dei ruoli sovintendenti promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria	*	13							
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale dei ruoli ispettori promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	98						(Vedi pagina precedente)	
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale dei ruoli ispettori promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	7							
40	1, lett. c)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale dei ruoli ispettori promosso alla qualifica o grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria	*	232							

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
40	1, lett. d), capoverso co. 3-4/5	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale con qualifica di sovrintendenti capo, sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 che alla data del 30 settembre 2017 abbiano maturato un'anzianità di grado o qualifica non inferiore a 4 anni ma inferiore a 8 anni, per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	1.027											
40	1, lett. d), capoverso co. 3-4/5	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale con qualifica di sovrintendenti capo, sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 che alla data del 30 settembre 2017 abbiano maturato un'anzianità di grado o qualifica non inferiore a 4 anni ma inferiore a 8 anni, per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*	690						(Vedi pagina precedente)					
40	1, lett. d), capoverso co. 3-4/5	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale con qualifica di sovrintendenti capo, sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 che alla data del 30 settembre 2017 abbiano maturato un'anzianità di grado o qualifica non inferiore a 4 anni ma inferiore a 8 anni, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	370											
40	1, lett. d), capoverso co. 3-4/5	Indennità <i>una tantum</i> compensativa per i brigadieri in servizio dell'Arma dei Carabinieri promossi al grado di brigadiere capo con il meccanismo di avanzamento a scelta "per terzi" in luogo dell'attuale sistema "ad anzianità"	*	1.181											

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
40	1, lett. d), capoverso co. 3- <i>ter</i>	Indennità <i>una tantum</i> compensativa per i brigadieri in servizio del Corpo della Guardia di Finanza promossi al grado di brigadiere capo con il meccanismo di avanzamento a scelta "per terzi" in luogo dell'attuale sistema "ad anzianità"	*	739											
40	1, lett. e)	Rideterminazione assegno <i>ad personam</i> per gli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado che hanno conseguito nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 settembre 2017 la qualifica di sovrintendente e gradi corrispondenti, per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*		3.714										
40	1, lett. e)	Rideterminazione assegno <i>ad personam</i> per gli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado che hanno conseguito nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 settembre 2017 la qualifica di sovrintendente e gradi corrispondenti, per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*	1.389	1.615										
40	1, lett. e)	Rideterminazione assegno <i>ad personam</i> per gli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado che hanno conseguito nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 settembre 2017 la qualifica di sovrintendente e gradi corrispondenti, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	846	3.950										
40	1, lett. e)	Rideterminazione assegno <i>ad personam</i> per gli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado che hanno conseguito nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 settembre 2017 la qualifica di sovrintendente e gradi corrispondenti, per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria	*				1.588								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Co.	Art.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
40	1, lett. n)	Estensione al personale dirigente del Corpo della Guardia di Finanza di talune indennità operative per attività di aeronavigazione, volo, pilotaggio, imbarco ed altre	*	8	8	8	8								
40	1, lett. o), capoverso co. 30-bis	Incremento dell'ammontare dell'assegno funzionale previsto per il personale dei ruoli degli agenti, assistenti e appuntati con 17 anni di servizio del Corpo della Polizia di Stato	*	11.380	10.638	9.698									
40	1, lett. o), capoverso co. 30-bis	Incremento dell'ammontare dell'assegno funzionale previsto per il personale dei ruoli degli agenti, assistenti e appuntati con 17 anni di servizio dell'Arma dei Carabinieri	*	7.708	7.828	7.937									
40	1, lett. o), capoverso co. 30-bis	Incremento dell'ammontare dell'assegno funzionale previsto per il personale dei ruoli degli agenti, assistenti e appuntati con 17 anni di servizio del Corpo della Guardia di Finanza	*	3.695	3.462	3.161									
40	1, lett. o), capoverso co. 30-bis	Incremento dell'ammontare dell'assegno funzionale previsto per il personale dei ruoli degli agenti, assistenti e appuntati con 17 anni di servizio del Corpo della Polizia penitenziaria	*	9.203	3.213	2.547									
40	1, lett. o), capoverso co. 30-bis	Oneri previdenziali indotti dall'incremento dell'assegno funzionale previsto per il personale dei ruoli degli agenti, assistenti e appuntati con 17 anni di servizio del Corpo della Polizia di Stato	*	8	8	8									
40	1, lett. o), capoverso co. 30-bis	Oneri previdenziali indotti dall'incremento dell'assegno funzionale previsto per il personale dei ruoli degli agenti, assistenti e appuntati con 17 anni di servizio dell'Arma dei Carabinieri	*	8	8	8									

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
40	1, lett. o), capoverso co. 30- <i>bis</i>	Oneri previdenziali indotti dall'incremento dell'assegno funzionale previsto per il personale dei ruoli degli agenti, assistenti e appuntati con 17 anni di servizio del Corpo della Guardia di Finanza	*	2	2	2	2								
40	1, lett. o), capoverso co. 30- <i>bis</i>	Oneri previdenziali indotti dall'incremento dell'assegno funzionale previsto per il personale dei ruoli degli agenti, assistenti e appuntati con 17 anni di servizio del Corpo della Polizia penitenziaria	*	3	3	3	3								
40	1, lett. o), capoverso co. 30- <i>quinq</i>	Rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione o eventuali altre spese di amministrazione per il personale del Corpo della Polizia di Stato cui sia imposta per legge l'iscrizione ad un albo o elenco professionale	*	85	85	85	84								
40	1, lett. o), capoverso co. 30- <i>quinq</i>	Rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione o eventuali altre spese di amministrazione per il personale dell'Arma dei Carabinieri cui sia imposta per legge l'iscrizione ad un albo o elenco professionale	*	34	34	34	34								
40	1, lett. o), capoverso co. 30- <i>quinq</i>	Rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione o eventuali altre spese di amministrazione per il personale del Corpo della Guardia di Finanza cui sia imposta per legge l'iscrizione ad un albo o elenco professionale	*	13	13	13	13								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
40	1, lett. o), capoverso co. 30- <i>quinquies</i>	Rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione o eventuali altre spese di amministrazione per il personale del Corpo della Polizia penitenziaria cui sia imposta per legge l'iscrizione ad un albo o elenco professionale	*		2	2	2								
40	1, lett. q), capoverso co. 31- <i>quater</i>	Rimborso delle spese veterinarie ordinarie e specialistiche sostenute dal personale del Corpo della Polizia di Stato conduttore dei cani delle Forze di Polizia riformati in quanto non più idonei al servizio	*		76	76	76								
40	1, lett. q), capoverso co. 31- <i>quater</i>	Rimborso delle spese veterinarie ordinarie e specialistiche sostenute dal personale dell'Arma dei Carabinieri conduttore dei cani delle Forze di Polizia riformati in quanto non più idonei al servizio	*		76	76	76								
40	1, lett. q), capoverso co. 31- <i>quater</i>	Rimborso delle spese veterinarie ordinarie e specialistiche sostenute dal personale del Corpo della Guardia di Finanza conduttore dei cani delle Forze di Polizia riformati in quanto non più idonei al servizio	*		53	53	53								
40	1, lett. q), capoverso co. 31- <i>quater</i>	Rimborso delle spese veterinarie ordinarie e specialistiche sostenute dal personale del Corpo della Polizia penitenziaria conduttore dei cani delle Forze di Polizia riformati in quanto non più idonei al servizio	*		17	17	17								
40	1, lett. r)	Indennità <i>ima tantum</i> a favore del personale con qualifica di sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni, per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	56											

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
40	1, lett. r)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale con qualifica di sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni, per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*	22											
40	1, lett. r)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale con qualifica di sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*	23											
40	1, lett. r)	Indennità <i>una tantum</i> a favore del personale con qualifica di sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni, per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria	*	4											
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di assistente capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Polizia di Stato in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	5.998	1.559										
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di assistente capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti dell'Arma dei Carabinieri in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	7.639	1.986										

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di assistente capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di finanza in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	3.690	960										
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di assistente capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Polizia penitenziaria in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	5.597	1.455										
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di sovrintendente capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Polizia di Stato in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	417	95										
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di sovrintendente capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti dell'Arma dei Carabinieri in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	1.183	270										
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di sovrintendente capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di finanza in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	1.296	296										

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di sovrintendente capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Polizia penitenziaria in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	6	1										
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Polizia di Stato in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	647	129										
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti dell'Arma dei Carabinieri in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	3.554	711						(Vedi pagina precedente)				
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di finanza in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	4.043	809										
41	1	Assegno lordo <i>una tantum</i> per il personale con qualifica di sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti del Corpo della Polizia penitenziaria in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione	*	211	42										

**Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)**

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
-	-	Oneri previdenziali derivanti dalla riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi del personale appartenente al Corpo della Polizia di Stato	*	93	111	102	111								
-	-	Oneri previdenziali derivanti dalla riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri	*	200	240	220	240								
-	-	Oneri previdenziali derivanti dalla riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi del personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza	*	157	188	173	188								
-	-	Oneri previdenziali derivanti dalla riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi del personale appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria	*	41	49	45	49								
-	-	Oneri per spese di funzionamento attinenti alle spese per i periodi di formazione, indennità di missione, spese per accasamento presso gli istituti di istruzione e spese per materiali didattici per il personale appartenente al Corpo della Polizia di Stato	*	713	356	475	356								
-	-	Oneri per spese di funzionamento attinenti alle spese per i periodi di formazione, indennità di missione, spese per accasamento presso gli istituti di istruzione e spese per materiali didattici per il personale appartenente all'Arma dei Carabinieri	*	238	285	285	285								
-	-	Oneri per spese di funzionamento attinenti alle spese per i periodi di formazione, indennità di missione, spese per accasamento presso gli istituti di istruzione e spese per materiali didattici per il personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza	*		166		166								

*(Vedi pagina precedente)*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
-	-	Oneri per spese di funzionamento attinenti alle spese per i periodi di formazione, indennità di missione, spese per accasamento presso gli istituti di istruzione e spese per materiali didattici per il personale appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria	*		261	166	143								
43	2	Oneri indotti sulla spesa di personale relativo agli appartenenti del Corpo della Polizia di Stato	All. 3		451	451	451			(Vedi pagina precedente)					
43	2	Oneri indotti sulla spesa di personale relativo agli appartenenti dell'Arma dei Carabinieri	All. 3		445	445	445								
43	2	Oneri indotti sulla spesa di personale relativo agli appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza	All. 3		133	133	133								
43	2	Oneri indotti sulla spesa di personale relativo agli appartenenti del Corpo della Polizia penitenziaria	All. 3		171	171	171								
<b>TOTALE</b>				<b>49.892.615</b>	<b>121.283.575</b>	<b>106.741.468</b>	<b>105.576.539</b>	<b>TOTALE</b>				<b>49.892.616</b>	<b>121.283.626</b>	<b>106.741.470</b>	<b>105.576.540</b>

\* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. II

Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 - Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

		COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
1	1, lett. f)	Transito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa del personale volontario non idoneo, per inidoneità per causa di servizio	*				18									
1	1, lett. v)	Promozione al grado superiore di militari deceduti ovvero collocati in congedo per limiti di età o invalidità permanente valutati idonei dopo essere stati inseriti in aliquota di avanzamento ad anzianità che abbiano comunque maturato la permanenza minima nel grado rivestito	*	49	23	26	29									
1	1, lett. v)	Promozione al grado superiore del personale appartenente all'arma dei Carabinieri deceduto ovvero collocato in congedo per limiti di età o invalidità permanente e valutato idoneo dopo che abbia comunque conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore	*		267	74	74									
1	1, lett. ii)	Rimborso delle spese veterinarie ordinarie e specialistiche sostenute dal personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati in quanto non più idonei al servizio	*		75	75	75	12	1	b	Riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 35, co. 1, d.l. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, relativo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate	10.806.676	51.178.957	66.730.488	67.138.422	
1 e 2	1, lett. a) e 1, lett. p)	Rimborso delle spese sostenute dal personale delle professioni sanitarie, dagli psicologi e dagli igneigni e archietti in servizio nelle Forze armate per l'iscrizione al relativo albo professionale e successivo versamento della quota annuale	*		659	257	257									
2	1, lett. cc)	Anticipazione alla data del 1° gennaio della decorrenza delle promozioni degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta per il personale appartenente alle Forze armate	*		1.202	1.202	1.202									

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
2	1, lett. cc)	Anticipazione alla data del 1° gennaio della decorrenza delle promozioni degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta per il personale appartenente all'arma dei Carabinieri	*	218	218	218	218								
2	1, lett. ee)	Collocamento in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza degli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa	*	43	43	43	43								
2 e 3	1, lett. g) e 1, lett. f)	Proroga fino al 2029 dell'applicazione dell'istituto del collocamento nel servizio permanente a disposizione (SPAD) dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno 3 volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro	*	521	564	564	1.360								
4	1, lett. d)	Atribuzione dello <i>status</i> di "frequentatore" ai sergenti, sovrintendenti o appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente vincitori dei concorsi interni per il reclutamento di marescialli e di ispettori	*	240	240	959	959								
4 e 5	1, lett. h) e 1, lett. e)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo ordinario a maresciallo capo	*	359	359	394	404								
4 e 5	1, lett. h) e 1, lett. e)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo capo a primo maresciallo	*	905	905	687	627								
4 e 5	1, lett. o) e 1, lett. i)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo ordinario a maresciallo capo del personale musicista dell'Arma dei Carabinieri	*	1	1										
4 e 5	1, lett. o) e 1, lett. i)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo capo a maresciallo maggiore del personale musicista dell'Arma dei Carabinieri	*	3	3	10	9								

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4 e 5	1, lett. o) e 1, lett. i)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di maresciallo maggiore a luogotenente del personale musicista dell'Arma dei Carabinieri	*	3	3	3									
4 e 5	1, lett. o) e 1, lett. i)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di luogotenente a luogotenente carica speciale del personale musicista dell'Arma dei Carabinieri	*	4	4	4									
5	1, lett. c), capoverso art. 21 197- <i>quinquies</i>	Oneri legati alla disciplina transitoria concernente lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente vincitori del concorso interno per il ruolo di maresciallo, ammessi a frequentare i corsi formativi previsti	*	98	168	168									
5	1, lett. e), capoverso co. 7- <i>quinquies</i>	Anticipo di 6 mesi nella permanenza nell' aliquota di avanzamento dal ruolo di maresciallo 1a classe a primo maresciallo per il personale appartenente all'Aeronautica Militare	*	59											
5	1, lett. f)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di primo maresciallo a luogotenente	*	10.940	8.567	6.313									
5	1, lett. f)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di primo maresciallo a luogotenente mediante previsione di un' aliquota straordinaria	*	15.012	15.012	15.012									
5	1, lett. f)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di luogotenente a primo luogotenente per il personale appartenente al ruolo d'onore richiamato in servizio	*	5	5	5									
5	1, lett. g)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di luogotenente a primo luogotenente	*	5.055	6.138	5.493									
6	1, lett. f), capoverso co. 2	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di sergente a sergente maggiore	*	1.433	1.760	1.752									

(Vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
6	1, lett. f), capoverso co. 2	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'avanzamento dal ruolo di sergente maggiore a sergente maggiore capo	*			3.495	864								
6 e 7	1, lett. l) e 1, lett. c)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'attribuzione della qualifica speciale nel grado di sergente maggiore capo	*		2.373	3.655	4.142								
7	1, lett. b)	Anticipazione alla data del 1° gennaio della promozione al grado di sergente maggiore capo dei corsi già valutati per l'avanzamento	*		863	259									
8 e 9	1, lett. d) e 1, lett. d)	Riduzione termini di permanenza nel grado per l'attribuzione della qualifica speciale nel grado di caporal maggiore capo scelto	*		5.803	4.350	7.948								
10	1, lett. a)	Compenso per lavoro straordinario dei volontari in ferma prefissata (VFP4) deceduti senza aver goduto dei turni di riposo liquidato agli eredi	*		5	5	5								
10	2, lett. a), n. 1	Rideterminazione dell'importo aggiuntivo pensionabile per il personale che riveste la qualifica di primo luogotenente	*		2.236	2.391	2.510								
10	2, lett. a), n. 1	Rideterminazione dell'importo aggiuntivo pensionabile per il personale che riveste a qualifica speciale di sergente maggiore capo	*		653	706	772								
10	2, lett. a), n. 1	Rideterminazione dell'importo aggiuntivo pensionabile per il personale che riveste a qualifica speciale di caporal maggiore capo scelto	*		1.218	1.220	1.619								
10	2, lett. a), n. 2	Assegno <i>ad personam</i> al personale nel ruolo di caporal maggiore capo scelto o qualifiche corrispondenti con otto anni di permanenza nel grado che ha conseguito il grado di sergente	*	94	6	1									

(Vedi pagina precedente)

**Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)**

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
10	2, lett. a), n.3	Retribuzione oraria del compenso per il lavoro straordinario svolto dal personale che riveste il ruolo di capipiano che non hanno maturato almeno 13 anni dalla nomina ad ufficiale	*		405	302	184								
10	2, lett. b)	Corresponsione emolumento <i>una tantum</i> al personale che ha raggiunto il ruolo apicale a far data al 30 settembre 2017 e ai sergenti maggiori capo che alla medesima data hanno maturato 4 anni di anzianità nel grado	*	2.103											
10	3	Incremento dell'assegno funzionale ai graduati con 17 anni di servizio	*		12.950	13.245	14.140								
10	3	Oneri previdenziali in caso di cessazione anticipata di personale con anzianità compresa tra i 17 e 127 anni di servizio	*		11	11	11								
11	1, lett. c), capoversi co. 8- <i>bis</i> e 8- <i>ter</i>	Corresponsione emolumento <i>una tantum</i> al personale con grado apicale e qualifica speciale non destinatario di riduzioni delle permanenze nel grado per l'avanzamento	*	7.016	1.553										
11	1, lett. c), capoverso co. 8- <i>quater</i>	Corresponsione emolumento <i>una tantum</i> ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi per terzi al grado di sergente maggiore capo	*	1.545											
11	2	Incremento delle risorse di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 171/2007 finalizzate al miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze			175	77	7								
12	2	Oneri indiretti			916	916	916								
		<b>TOTALE</b>		<b>10.806.675</b>	<b>51.178.958</b>	<b>66.730.488</b>	<b>67.138.423</b>			<b>TOTALE</b>		<b>10.806.676</b>	<b>51.178.957</b>	<b>66.730.488</b>	<b>67.138.422</b>

\* Fonte: relazione tecnica